

TORNATA DEL 7 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico — Schiarimenti e spiegazioni del ministro d'agricoltura e commercio sulle negoziazioni colla Sede Romana — Discorso del deputato Cavour per l'opportunità della legge — Parole del ministro dell'interno — Osservazioni in appoggio dei deputati Peyrone, Pateri e Sulis — Opposizioni dei deputati Mongellaz e Spinola G. B. — Spiegazioni dei deputati Brofferio e Marongiu — Opinioni del deputato Novelli, e repliche a queste del deputato Balbo — Opposizioni del deputato Bersani — Parole in appoggio del deputato Iosti.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2372. Varii elettori della provincia di Nuoro, adducendo molte considerazioni tendenti a provare il gravissimo danno che deriverebbe dalla soppressione della terza divisione amministrativa in Sardegna, chiedono non solo la sua conservazione, ma eziandio che ivi si stabilisca una sezione del magistrato d'appello.

2373. Paoletti Alessandro, di Pitelli, ricorre di nuovo, chiedendo che quel comune sia provvisto di un parroco in sostituzione di quello che fu nominato, il quale non adempisce al suo ufficio, assentandosi dalla parrocchia, non ostante che sia stato ricondotto in essa per ordine del vescovo.

2374. Ferrero Giacomo, di San Michele, propone che sia resa obbligatoria in tutte le scuole comunali l'istruzione intorno al nuovo sistema di pesi e misure, che in tale insegnamento si adotti il sistema comparativo fra le nuove e le antiche misure, e si pubblichi nuovamente il tempo determinato ed impreteribile in cui il sistema decimale sarà posto in vigore.

2375. Chiaretti Giulio, della provincia di Vercelli, propone che siano tolti i comandanti militari delle provincie e che siano soppressi i comandi militari in tutti i paesi che non sono capoluogo di provincia; raccomanda quindi alla Camera che nella disamina del bilancio li elimini dal passivo.

2376. Lo stesso propone la soppressione dei commissariati di leva, incaricando di quest'attribuzione un impiegato della carriera superiore delle intendenze, come pure la soppressione dei commissariati di guerra stabiliti in paesi non capoluogo di provincia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

L'ingegnere Celestino Rossi, maggiore del genio, fa omag-

gio alla Camera di dieci esemplari delle due prime dispense della sua opera relativa ad una linea di via ferrata da Torino alla Francia per Ivrea, Aosta e Savoia.

Preveggo i deputati che presso la segreteria della Camera vi sono parecchie memorie intorno al porto di Savona, che il deputato Zunini depose in rapporto alla legge che sta in oggi esaminandosi dalla Commissione.

VALERIO L. Sotto il numero della petizione 2291 un pregiato cittadino di Torino, il signor Eugenio Mars, chiedeva l'attenzione della Camera sulla condizione in cui trovansi i detenuti nelle carceri, e specialmente gl'inquisiti. Ognuno sa di quale e quanto grave importanza sia una buona amministrazione delle carceri, e quale sia questa amministrazione in tutto lo Stato, e specialmente quella delle carceri di Torino. Il lugubre avvenimento successo alcuni giorni sono le ha dimostrato.

Ventiquattro uomini inquisiti di gravi delitti furono detenuti nel carcere di Torino per quattro anni consecutivi. Di questi ventiquattro sette morirono, e tal cosa non forma certamente l'elogio della condizione igienica delle nostre carceri. Diciassette di essi rimasero superstiti, e qual insegnamento, qual miglioramento essi abbiano avuto nelle carceri, lo ha indicato il santuario delle leggi fatto scena ad una triste ribellione e bagnato di sangue. (*Approvazione*)

Io porto fiducia che l'egregio cittadino il quale copre ora la carica di ministro di giustizia, e sa quanto grande parola sia questa di *giustizia*, e quali incarichi imponga a chi se ne fe' ministro, vorrà porre a questo grave male pronto e valido rimedio.

Uno dei condannati, uno dei più colpevoli fra quella disgraziata masnada dichiarò in pubblica seduta al presidente del magistrato che appunto nelle carceri si formano le bande e si preparano i più truci delitti.

Se invece le carceri debbono essere educative e repressive, e non un conciliabolo ed una scuola di delitti, io porto speranza che anche sotto questo rapporto lo Statuto non sarà una menzogna e che si arrecherà un rapido ed efficace riparo ad un male cotanto grave e minaccioso.

Intanto invocando ed aspettando dal signor guardasigilli veri provvedimenti, io chiedo che la petizione la quale diede origine a queste mie parole sia referita d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SIOTTO-PINTOR. Sebbene io non creda che l'attuale

Ministero voglia commettere il vandalismo di distruggere in Sardegna la divisione amministrativa di Nuoro, tuttavia per i molti ricorsi che mi sono pervenuti da quella divisione, io pregerei la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione 2372.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola. (*Movimento d'attenzione*)

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Nel domandare la parola intorno a questa grave e solenne discussione non è mio pensiero di entrare ad esaminare profondamente la materia che si riferisce alla legge sottoposta alla deliberazione della Camera: noi consentirebbero nè le mie forze fisiche attuali, nè lo scarso numero delle mie cognizioni relative ad essa.

Ho chiesto di parlare per due motivi, uno di coscienza e l'altro di opportunità.

Per coscienza, cattolico, come mi vanto di essere, io dichiaro di non avere alcun timore, non sentire alcuna angustia di spirito nel sottoscrivere alla proposta legge dal ministro di grazia e giustizia specialmente stata portata alla discussione della Camera, ma prima dall'unanime consenso del Ministero assentita. (*Bene!*)

Ricordando di avere avuto l'onore di far parte di un Ministero che vantava per suo collega l'onorevole conte Di Revel, penso essere obbligo mio di addurre alcune riflessioni intorno ad alcune osservazioni emesse da questo onorevole deputato per giustificare il motivo della sua non adesione al presente progetto del Ministero.

Se la memoria non mi tradisce, parmi l'onorevole signor deputato Revel aver detto ieri, che se da due anni dacchè sussiste presso di noi il Governo costituzionale non era parso ai Ministeri anteriori al presente manifestarsi la necessità assoluta di proporre i provvedimenti che sono in discorso, gli pareva altresì non doversene riconoscere dall'attuale Ministero la stessa necessità.

DI REVEL. Domando la parola.

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. A questo punto faccio distinzione. Se intende l'onorevole preopinante di dire che i Ministeri anteriori al presente non hanno creduto di dover proporre al Parlamento una legge in proposito, io sono d'accordo con lui; ma la ragione di questa minore sollecitudine nel proporre una legge consiste in ciò che anteriormente eranvi pratiche in corso per quella stessa materia. Che tali pratiche fossero state sin da principio iniziate, lo ha dimostrato l'onorevole deputato Balbo nel suo discorso, dacchè esso narrò siccome il primo Ministero costituzionale creato dal Re Carlo Alberto dopo largito lo Statuto, si era tosto preoccupato d'iniziare pratiche colla Santa Sede per ottenere un concordato che regolasse le materie da rendere comuni al clero i principii politici stabiliti nello Statuto. Nè poteva essere altrimenti, imperocchè quel Ministero doveva conoscere esser suo obbligo, suo diritto e suo dovere di promuovere, per quanto potevasi, tutte quelle leggi e quelle riforme che avessero applicata integralmente la legge politica in esso

Statuto contenuta. Ma non solo il primo Ministero costituzionale iniziò queste pratiche, ma le continuò pure il secondo. E giova rammentare che lo stesso Ministero Casati mandava, nel tempo che fu al Governo, un ambasciatore straordinario a Roma nella persona dell'egregio abate Rosmini. Il Ministero che succedette a quello denominato Casati, di cui faceva parte l'onorevole deputato Revel, si trovava un tempo avere tre ambasciatori a Roma, tutti con incarichi speciali; e l'abate Rosmini, che continuò a risiedere a Roma come ministro straordinario del nostro Governo presso la Santa Sede, fu precisamente da quel Gabinetto riconfermato nell'ufficio di continuare le pratiche del concordato. Giova ora riflettere che se non ha potuto quel Ministero riuscire in allora a buon esito col mezzo di un ministro straordinario così accetto, come era in quei tempi alla Santa Sede il signor abate Rosmini, poco potrebbe lusingarsi il Ministero attuale di rinnovare pratiche, che furono tuttavia sempre continuate, con migliore speranza di successo, cercando invano, forse, chi alla Sede romana potesse essere più gradito di quello che allora fosse l'egregio abate Rosmini. Ora, allo stato delle cose, io riduco il mio discorso ad osservare, che da un lato ripugna al buon senso il supporre che per non avere il consenso di una delle parti non possa l'altra provvedere a ciò che è proprio diritto e proprio dovere (*Bravo! Bene!*); dall'altro lato non essere della dignità della Corona, non essere della dignità della nazione, il continuar a rinnovare pratiche, che fin qui non ebbero e non potranno avere alcun risulamento. (*Bravo! Bravissimo!*)

DI REVEL. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il deputato Revel ha la parola per un fatto personale.

DI REVEL. Io m'appello alla memoria della Camera sulle parole che ho pronunciate ieri. Non ho detto che dovessero redarguirsi i Ministeri tutti passati per non aver fatto quello che ora fa l'attuale, ho solo voluto alludere alla dichiarazione fatta dall'onorevole ministro della giustizia, cioè che questa legge fosse piuttosto dichiarativa dello Statuto che non una legge nuova, ed è in questo senso che dissi meravigliarmi che quando fosse stata una legge semplicemente dichiarativa tanti Ministeri e tante Legislature che si succedettero da due anni a questa parte non avessero fatto prima ciò che in ora si vuol fare.

Soggiungerò poi che sta realmente che, durante il tempo che io ebbi l'onore di essere al Ministero, e segnatamente coll'onorevole conte di Santa Rosa, furono fatte pratiche in questo senso per ottenere l'assenso del supremo capo della Chiesa, circa la proposta dell'abolizione del foro ecclesiastico e circa le altre proposte di cui si tratta.

A questo riguardo non potrei entrare in particolari, perchè nemmeno la memoria mi soccorre abbastanza per poter dire in quali termini le cose abbiano avuto luogo, ed era perciò che ieri aveva instato presso l'onorevole ministro della giustizia perchè deponesse sul tavolo della Presidenza i documenti a queste pratiche relativi.

Per me credo di poter dire tanto, che la missione di cui fece cenno l'onorevole ministro di Santa Rosa ebbe piuttosto tratto a qualche oggetto politico, che non ad oggetto che interessasse più direttamente la costituzione interna della Chiesa nel nostro Stato.

Del resto io ho detto ieri, e ripeto oggi, che riconosco perfettamente ed apprezzo la convenienza e l'utilità della proposta fatta dal Governo, io ne approvo l'utilità pratica, e la mia opposizione non riguarda che la forma e non la sostanza; ed ho pure detto ieri le ragioni per cui non poteva assentirvi.

SANTA ROSA P., *ministro d'agricoltura e commercio*. Debbo solo rettificare meglio, e dar maggior peso alle parole che ho testè proferito. Io posso assicurare la Camera che ancora questa mattina percorsi il documento ufficiale con che all'abate Rosmini, spedito a Roma dal Ministero Casati, veniva confermato l'incarico politico sotto data dell'8 settembre, se non erro, ed anche veniva confermata la missione di promuovere le trattative per il concordato.

PRESIDENTE. Il deputato Marongiu aveva chiesto pure la parola per un fatto personale.

MARONGIU. Cedo la parola, essendovene altri che debbono parlare.

PRESIDENTE. Io vorrei che in questa discussione così grave si passasse sopra anche a qualche suscettibilità personale, e non si interrompesse così la discussione generale.

La parola è al deputato Cavour.

CAVOUR. Signori, la legge che ora è sottoposta alla nostra deliberazione viene combattuta con due maniere d'argomenti, gli uni tratti dal diritto civile e canonico, gli altri tratti da considerazioni politiche che si fondano specialmente sulla non opportunità della legge. Quanto al primo argomento io non mi farò a combatterlo, giacchè per ciò mi mancherebbe la dottrina, e quand'anche l'avessi, non potrei farlo certamente in modo adeguato al soggetto, e d'altronde non farei che ripetere in una maniera molto meno soddisfacente quello che venivano ieri esponendo con tanta dottrina, con tanta eloquenza l'onorevole ministro del culto e l'onorevole mio amico il deputato Bon-Compagni. Io mi limiterò unicamente a trattare la questione d'opportunità, e lo faccio tanto più volentieri dacchè posso dichiarare alla Camera che in nessuna discussione non sono mai stato così pienamente convinto della opportunità della causa che io sorgeva a difendere.

Nella tornata di ieri due distinti oratori che siedono da questo lato della Camera, con parole piene di schiettezza e di nobiltà hanno esposto le ragioni per le quali non credevano poter aderire alla proposta ministeriale, e doversi perciò su questo punto separare dal maggior numero dei loro amici politici. Io credo che gli argomenti su cui essi fondansi possono distinguersi in quattro categorie: primieramente, cioè, essere la presente legge non opportuna a ragione dell'indole dei tempi che corrono; secondariamente non avere carattere d'opportunità per non essersi ancora fatte bastanti trattative onde compiere di comune accordo colla Santa Sede queste riforme; il terzo argomento deriva dalle considerazioni politiche; il quarto finalmente dall'effetto che queste misure potrebbero cagionare negli animi, dalle conseguenze che potrebbero da esse derivare.

Io prenderò a combattere ad uno ad uno questi argomenti. Prima di tutto mi permetterò di far osservare, in ordine alla opportunità, che quando una riforma è riconosciuta buona, come venne solennemente riconosciuta dall'onorevole deputato Revel, e credo anche dal deputato Balbo, quando non le si può fare una critica intrinseca, da ciò solo ne risulta un grandissimo argomento di opportunità. Quando una riforma deve produrre un immediato beneficio, per ciò solo questa riforma è opportuna, e ci vorrebbero abbondantissime ragioni in contrario onde combattere questo primissimo e fondatissimo argomento.

Vediamo adunque se le obiezioni che si sono addotte contro il progetto di legge, fondandosi sull'opportunità, siano tali da vincere queste ragioni. E primieramente dissisi la legge non opportuna a ragione di tempo; e qui ci troviamo a fronte di due argomenti di natura affatto opposta. Gli uni dicono non essere opportuna l'attuale riforma perchè i tempi

sono troppo tranquilli, e non conviene turbare questa tranquillità; conviene godersela finchè dura, e non far nulla che possa menomamente diminuirla (*Ilarità*); gli altri invece dicono non essere i tempi ancora abbastanza tranquilli, e doversi rimandar questa legge finchè una maggiore tranquillità sia conseguita. Ai primi farò osservare che è appunto quando i tempi sono tranquilli che i veri uomini di Stato, i veri uomini prudenti pensano ad operare le riforme utili. (*Bravo! Vivi segni d'approvazione*) Quelle che si possono fare con dignità per parte del Governo non possono certo operarsi se non in tempi tranquilli, e quando il paese non veste nemmeno in apparenza il colore delle fazioni, dacchè è certamente e più utile e più conveniente farle allorchè il paese è perfettamente tranquillo, che non quando si tumultuasse e quando i partiti le domandassero in tuono minaccioso. Credo adunque che l'essere i tempi tranquilli sia un potente argomento da addurre in favore dell'opportunità dell'attuale riforma. (*Bene!*)

Quanto poi a coloro (e credo che fra questi siavi l'onorevole conte Balbo) i quali dicono doversi aspettare ancora tempi tranquilli, dico che veramente senza essere spirito timido, nè un allarmista, io non credo che si possa prudentemente rimandare questa riforma a un tempo avvenire, in cui l'attuale tranquillità sia ancora maggiormente cresciuta. Io non credo che siano imminenti nuovi torbidi politici, non divido l'opinione di coloro che vedono pericoli in ogni dove, che vedono le nostre frontiere minacciate dal lago Maggiore a Sarzana, dalle rive del Varo alle sponde del Lemano; ma nemmeno sono di quegli ottimisti che credono siasi aperta per noi un'epoca di pace quasi eterna. Quindi penso che coloro che vorrebbero mandata questa legge a tempi più tranquilli correrebbero rischio di non veder giungere mai la opportunità.

Io ne faccio appello all'onorevole conte Balbo che citava l'esempio dell'Inghilterra, e diceva che in quel paese si maturavano le riforme ad un lungo periodo di anni, che la riforma elettorale erasi discussa e riformata dopo 50 anni. Invoco la sua buona fede, e domando se crede che la nostra Costituzione sia robusta come quella inglese, e se la nostra condizione politica sia forte come la condizione politica d'Inghilterra da poter rimandare a 50 anni una riforma come quella che ci occupa. Ho detto, o signori, che io non era un allarmista, ma però credo che senza esser tale si possa prevedere, se non la probabilità, la possibilità almeno di tempi procellosi. Ebbene, o signori, se voi volete provvedere per questi tempi procellosi, sapete qual sia il miglior mezzo? Esso è di fare le riforme in tempi pacifici, si è di riformare gli abusi mentre ciò non vi è imposto dai partiti estremi. Se volete ridurre alla impotenza, od almeno scemare la forza di questi partiti, non avete miglior mezzo che togliere loro l'arma più potente, che è quella del domandare la riforma degli abusi la di cui esistenza non può essere contestata. Facciamo le riforme in questi tempi in cui non siamo da verun pericolo minacciati, e se i tempi procellosi verranno, ci troveremo in condizione ben migliore per resistere alla tempesta. Io dico dunque che, sia che si considerino i tempi attuali come pacifici, sia che si considerino come non ancora bastantemente pacifici, nell'una come nell'altra ipotesi la legge attuale ha sì a riputare eminentemente opportuna; ed è appunto perchè crederei che coll'indugiare si corresse il pericolo di andar incontro a tempi meno opportuni, che non potrei associarmi all'opinione di coloro che vorrebbero che prima di votare questa legge si intavolassero nuove trattative colla Corte di Roma. (*Segni d'approvazione generale*)

Sicuramente se il Ministero prima di aver fatto alcun passo presso la Santa Sede, prima di avere cercato di ottenere il suo concorso in questa importante bisogna fosse venuto a proporvi immediatamente questa legge, io mi sarei associato a coloro che pensano in ora di dover biasimare la sua condotta. Ma fu detto, sia dal Ministero, sia dai membri che ad esso contrastarono, che queste trattative furono intavolate fin dall'anno 1848. Ed io mi ricordo che nel seno stesso della Camera, non so bene se nel maggio o nel giugno di tal anno, il guardasigilli d'allora, il conte Sclopis, annunciò avere il Governo iniziato trattative colla Corte di Roma in proposito.

Dopo d'allora non credo che queste trattative siano state interrotte mai; abbiamo avuto un gran numero di ambasciatori di ogni specie a Roma, ed ufficiali e non ufficiali, e laici e sacerdoti, e magistrati e prelati, uomini tutti distintissimi, ed io credo che tutti sono ritornati dalla Corte di Roma senza aver nulla ottenuto.

Ed il conte Balbo mi permetta che gli dica essere io nell'intima convinzione che nelle attuali circostanze riuscirebbe impossibile l'ottenere per mezzo di trattative un concordato quale si richiede dalla natura dei tempi, dal principio stesso che informa il nostro Statuto.

Infatti, o signori, io non vorrei dir parola che non potesse interpretarsi meno che rispettosa per la Santa Sede, poichè, quantunque io non possa approvare la sua condotta politica, io la rispetto altamente come il capo supremo della gerarchia cattolica. Ma se quanto si dice e venne detto da tutti coloro che tornarono da Gaeta è vero, il voler fondare speranza sopra queste nuove trattative sarebbe una vera puerilità. Infatti ho udito dire da varie persone autorevolissime che tornarono da Gaeta, onde dare idea dello spirito che domina il sacro collegio, che in questo l'uomo più favorevole alle riforme, direi quasi l'estrema sinistra di esso, era il cardinale Lambruschini. (*ilarità prolungata*)

Quando ciò sia vero, io credo che la mia tesi non abbia mestieri di maggior dimostrazione; ma poichè delle trattative sono state intavolate colla Corte di Roma, a che gioverebbe rinnovarle nello stesso modo col quale furono già fatte? Giacchè abbiamo ricevuto un rifiuto poco tempo fa, tornando a presentarsi alla Corte di Roma colla stessa forma, si conseguirebbe lo stesso risultato. Si potrebbe forse dire da taluno: tenete un altro modo, dichiarate apertamente alla Corte romana che se essa non consente a sancire un concordato entro un termine determinato, allora farete senza il suo concorso.

Ma per quanto un siffatto modo di procedere si volesse palliare sotto forme diplomatiche, sarebbe sempre un vero *ultimatum* minaccioso, di quelli che nella sfera della politica si mandano alle potenze la vigilia di entrare in campagna. Quindi io credo che questo modo di procedere senza nessun utile effetto tenderebbe anzi ad accrescere le difficoltà che per avventura possano da questa riforma derivare; accrescerebbe certamente i mali umori, e non scemerebbe per nulla gli scrupoli, i timori delle coscienze che non possono approvare queste disposizioni legislative; ma di più aumenterebbe di molto la forza dell'argomento che faceva valere l'onorevole canonico Pernigotti, il quale vi diceva: « se credevate di far senza la Santa Sede, perchè vi siete rivolti ad essa? » Se la prima volta avete ricevuta una ripulsa, perchè esporvi ancora ad una terza, ad una quarta?

Se voi evidentemente dimostrate che non credete avere in voi il diritto bastevole per operare queste riforme, in allora veramente non potrei contraddire all'onorevole Pernigotti.

Per tutto ciò credo poter asserire che non riuscirà inoppor-

tuna la legge, anche in ordine alle possibili trattative da farsi colla Santa Sede.

Passo ora a trattare la questione politica; e qui non posso nascondermi che m'inoltro su d'un terreno un po' delicato, onde volentieri mi asterrei se non credessi mio dovere di porre alcune gravissime considerazioni sott'occhio alla Camera, e specialmente a quelli dei miei amici politici che in questa circostanza, dolorosamente per noi, hanno creduto doversi separare dal loro partito.

Prima che il magnanimo Re Carlo Alberto desse lo Statuto il paese era diviso in due partiti: fra quelli che desideravano ardentemente il conseguimento delle istituzioni liberali, quelli cioè che desideravano il progresso civile, e che, onde ottenerlo, non si sarebbero mostrati più o meno scrupolosi nei mezzi opportuni; e fra coloro i quali erano soddisfatti dello stato vigente di cose, e che a mantenerlo tale avrebbero adoperato tutti i mezzi onde potevano disporre.

Lo Statuto di Carlo Alberto ebbe il mirabile effetto, per qualche tempo almeno, di far sparire questi due partiti e di riunire l'immensa maggioranza della nazione intorno al trono costituzionale. Infatti l'immensa maggioranza degli amici del progresso accettarono lo Statuto, e quand'anche non lo trovassero forse conforme pienamente ai loro desiderii, lo riconobbero però adattato ai tempi, e bastevole per aprire la strada a quel progresso che era conforme ai loro desiderii. La massima parte poi dell'altro partito accettò lo Statuto come un atto legittimo del Sovrano che aveva diritto alla sua riverenza.

Nè mi si oppongano a questa mia asserzione le lotte parlamentari, più o meno accese, che ebbero luogo in questo Parlamento, giacchè ho l'intima persuasione che in questo Parlamento vi potessero bensì esistere delle dissidenze, dei diversi modi di pensare circa ai mezzi, ma che tutti più o meno fossero intesi ed uniti sullo scopo, e che in esso non vi esistesse altro partito che pienamente costituzionale non fosse. Sin tanto che le considerazioni di politica esterna e la grande impresa tentata dal magnanimo Carlo Alberto occupavano tutti gli spiriti, non si manifestarono gravi dissidenze riguardo alle quistioni interne: dissi gravi dissidenze, perchè non intendo di dar tal nome alle diversità di opinioni intorno alle leggi di amministrazione, intorno a leggi organiche bensì, ma che si aggirano nella cerchia tracciata dallo Statuto.

Ma quando la prepotenza degli avvenimenti ci astrinse ad abbandonare, almeno per qualche tempo, ogni pensiero di politica esterna, quando l'attività delle menti si rivolse sulle questioni interne, si accese in allora naturalmente lo spirito del partito che era ognora stato devoto al progresso, standosi in esso vivamente la brama di vedere applicato in tutte le sue parti lo Statuto, e l'attuazione di quel progresso che il medesimo prometteva.

Delle circostanze politiche non verrò io qui discorrendo, che anzi protesto che non voglio di esse rendere risponsale nessuna parte, nessun membro di questo Parlamento; solo intendo di osservare che siffatte contingenze politiche resero per parecchi mesi, ed anzi per un anno, impossibile qualsiasi riforma.

Da simile indugio che cosa ne derivò, almeno a parer mio? Negli spiriti di molti nacque una dubbiezza, uno scoramento, dacchè si credette che le nostre forme costituzionali fossero incapaci a produrre quegli effetti e quelle riforme che erano richieste dall'opinione pubblica, e che la necessità dei tempi imperiosamente esigeva. E quindi nacque in taluni una disaffezione per le nostre forme rappresentative.

Questo sicuramente non si può dire delle persone illuminate, di coloro che sanno distinguere le cause transitorie dalle cause durature; ma nelle masse, che giudicano più dagli effetti che dalle cause, io credo che questa disposizione degli spiriti sia innegabile, e questo costituisce, ai miei occhi, una circostanza gravissima, della quale il Ministero ed il Parlamento devono tenere gran conto. Per altra parte quel partito che prima dello Statuto era soddisfatto dell'antico ordine di cose, e che aveva accettato il nuovo patto fondamentale con rassegnazione soltanto, questo partito vedendo che si poteva vivere sotto il regime costituzionale, senza nulla riformare, rimanendo nello *statu quo*, giunse a poco a poco a credere che si poteva anche mantenere lo Statuto, e retrocedere un poco. (*Sensazione*)

Non voglio crearli pericoli immaginari, e non sono neppure del parere dell'onorevole deputato di Caraglio, che un tale partito, quantunque se non cresciuto in forza certamente cresciuto in ardore, sia molto minaccioso, e che v'abbia alcuna probabilità anche remotissima di vederlo trionfare. Di ciò m'assicurano gli alti sensi del Sovrano che ci governa, ed il sentimento dell'immensa maggioranza della nazione; giacchè se la nazione piemontese non è forse così impetuosa come le popolazioni d'altre provincie d'Italia, è però molto più tenace nei suoi propositi. (*Bene!*)

Ma finalmente, quand'anche questo partito non potesse diventare preponderante, egli potrebbe acquistare tal forza da creare al Governo crescenti imbarazzi, da rendere sempre più difficili le riforme che il Parlamento e il Governo vogliono compiere. Se rimandassimo questa principale riforma ad altro tempo, ci troveremmo probabilmente a fronte di questo partito più forte, non abbastanza potente per rovesciare il Governo e porre in pericolo se non la lettera, almeno lo spirito delle nostre istituzioni, ma sicuramente tale da rendere più difficile l'impresa, già non troppo agevole, del Ministero e dell'onorevole guardasigilli.

Io credo quindi che è opportunissimo che il Ministero faccia un atto che dimostri qual sia il vero, l'intimo sentimento del Governo. Era anzi urgente che per parte dei consiglieri della Corona si facesse un atto tale che stabilisse su base certa il principio politico che essi intendono propugnare, ed io veramente non saprei immaginare una riforma a quell'uopo più adatta di quella che ora viene sottoposta alle nostre deliberazioni. (*Bravo! Benissimo! a sinistra*)

Io credo che essa abbia per effetto di provare a tutti gli amici del progresso, che questo si può ottenere mercè le nostre istituzioni costituzionali. Io credo che questa riforma debba pienamente manifestare quali sono i veri e reali sentimenti dei consiglieri della Corona e di chi è da essi consigliato. Questa considerazione è per me di una tale gravità, di una sì alta importanza, che essa basterebbe a decidere del mio voto, quando non ve ne fossero altre a porre in campo a favore dell'attuale progetto di legge.

Se facesse altrimenti il Ministero, se continuasse in una via semi-negativa di piccole riforme, di miglioramenti più o meno omeopatici, che cosa sarebbe accaduto? Quel doppio moto degli spiriti in un senso ed in un altro avrebbe continuato ad allontanarli dal principio costituzionale, e quindi se fosse accaduto in Europa uno di quei possibili movimenti rivoluzionari, il nostro paese ne sarebbe stato esposto al contraccolpo, per modo che nell'interno del paese sarebbonsi suscitati le fazioni, e noi avremmo vista la nazione divisa in due campi entrambi extra-legali, ed il partito costituzionale, ridotto a pochi uomini d'istruzione, i quali sarebbero rimasti senza forze e scherniti col nome di dottrinari.

Credo adunque che l'attuale atto ministeriale debba avere l'effetto di antivenire questo pericolo, la di cui importanza, ripeto, ai miei occhi era grandissima.

Finalmente vengo al quarto argomento, quello sul quale insisteva maggiormente l'onorevole signor Di Revel, ed è sulle conseguenze dell'attuale riforma nell'interno del paese. Si teme che questa abbia ad inasprire gli animi, abbia ad alienare dal nostro sistema attuale una parte notevole del clero e del popolo, sul quale esso esercita un'influenza.

Se le attuali riforme intaccassero menomamente il principio cattolico, se le attuali riforme menomassero la condizione del sacerdozio, anch'io crederei questo risultato possibile; ma veramente non ho udito un solo oratore sostenere che da queste riforme ne nascesse realmente un danno al sacerdozio, che queste riforme intaccassero il principio cattolico. Anzi molte autorevoli persone hanno sostenuto ed ai miei occhi provato che queste riforme erano altamente favorevoli al principio cattolico, erano altamente favorevoli a quelle legittime influenze che desideriamo veder esercitate.

Infatti, o signori, il cattolicismo ebbe sempre il gran merito di sapersi adattare ai tempi, di sapere, nella parte di esso mutabile, conformare il suo principio col partito che reggeva la società. Quindi ottimamente disse l'onorevole deputato Bon-Compagni, che quando la società posava sui privilegi, la Chiesa seppe farsi dare la sua parte di privilegi, e una parte piuttosto larga; ma ora che la società posa sul principio dell'eguaglianza, sul principio del diritto comune, credo che il clero cattolico saprà molto bene adattarvisi, saprà farli suoi, e con questo vedrà crescere la sua influenza, la sua autorità. (*Bravo!*)

Infatti, io non voglio entrare nei particolari della presente legge, perchè, come già dissi, non potrei farlo adeguatamente; solo osserverò un punto che mi ha colpito. Si è parlato degli inconvenienti dei processi intentati ai sacerdoti; di scandali pubblici che da questi potrebbero derivare; ma a ciò rispondo che nell'antico sistema pur troppo essendo possibile, e talvolta probabile l'impunità, gl'inconvenienti di essa erano ben più gravi, assai maggiori di quelli che potessero derivare dai processi intentati ai sacerdoti. Io credo che l'esempio di un sacerdote colpevole ed impunito nocca dieci volte più nella pubblica opinione di quello che potrebbe farlo un processo intentato nelle forme volute dalle leggi; che l'impunità di alcuni torni a grave danno di tutti, poichè dà luogo non solo alla maldicenza, ma pur anche alle calunnie. Il che non avverrà quando il sacerdote sarà sottoposto alle leggi comuni.

Dico dunque che le riforme proposte in ordine al foro ecclesiastico devono tornare altamente utili all'influenza del sacerdozio. Lo stesso può dirsi delle immunità e della legge d'asilo. Io mi ricordo nella mia prima gioventù, essendo a Ventimiglia, di aver visto a ricoverarsi in un convento un frate che era inquisito di un delitto, e quindi questo convento circondato per un mese da una truppa di soldati e di carabinieri. Mi sovvengo dell'effetto che un fatto tale produsse sopra di me e sulla popolazione tutta, e posso accertare che fu niente affatto favorevole nè alla religione, nè al sacerdozio.

Se ciò è vero, se le conseguenze delle riforme non possono essere di nocimento alla religione, sarebbe egli possibile che destasse negli animi dei sacerdoti un'ostilità duratura contro le nostre istituzioni, contro il Governo e il Parlamento che queste riforme promuovono? Il sostenere questa tesi è fare un torto al sacerdozio, un crederlo capace di sentimenti puerili e bassi. Io nol credo, ed anzi ho l'intima convinzione

che queste riforme non avranno per effetto di sommovere gli animi ed eccitare disprezzo contro di noi; al più ne potrà risultare qualche piccolo malumore, qualche passeggera irritazione, ma la immensa maggioranza non tarderà, come diceva l'onorevole deputato Pernigotti, a stringerci la mano ed offrirci il bacio di pace. E noi che non siamo così austeri come il deputato di Caraglio (*ilarità prolungata*) lo accoglieremo con sommo piacere e stringeremo molto volentieri l'unione col sacerdozio, giacché portiamo ferma opinione che al progresso della società moderna si richiede il concorso delle due potenze morali che possono più agire sulla società, la religione e la libertà. (Bravo! a destra)

Io quindi non nutro i timori di pessimi effetti a cui faceva cenno l'onorevole deputato Di Revel, nè credo aversi a temere di suscitare ostilità, nè di seminare in certo modo il germe di una guerra religiosa.

Ecco quello che a mio senso succederà.

Io già vi dissi in altra parte del mio discorso che vi era un partito il quale aveva accolto con poco favore le nostre nuove istituzioni, e di questo partito alcuni sacerdoti fanno parte.

Io sono convinto essere questa una minorità; tuttavia è incontrastabile che vi sono sacerdoti i quali fanno parte di questo partito, e sono forse i più attivi e, per denominarli con una parola un po' forte, i più intriganti. Costoro però hanno finora più o meno celati i loro sentimenti, hanno nascosto le loro ostilità e si contentarono di muovere alle nostre istituzioni una guerra insidiosa. Ora con questa legge si è somministrato loro un motivo, un pretesto per dichiararsi apertamente. Quindi il solo effetto che in ordine al clero debbe da questa legge conseguire sarà di trasformare in nemici aperti i nemici insidiosi, ed in ciò invece di vedere una ragione per rifiutare la legge, io ne vedo anzi una per accoglierla, giacché credo infinitamente meno pericolosi nemici aperti, che nemici occulti. (Bravo!)

Credo aver compiutamente dimostrato non esservi alcun fondamento negli argomenti che si opponevano a questa legge sulla considerazione di opportunità; quindi dovrei mettere fine al mio discorso, ma voglio ancora rispondere ad un argomento, il quale, quantunque non sia stato posto in campo in questa Camera, può avere una qualche influenza sulle persone che si mostrano soverchiamente tenere del principio di autorità. Questa riforma è da alcuni ravvisata come un atto di debolezza, come una concessione fatta allo spirito rivoluzionario. Se questa riforma non fosse opportuna, se contro di essa si fossero messi in campo validi e saldi argomenti dedotti dal merito intrinseco di essa, e che in appoggio non si fosse posto in campo che la considerazione di conciliare i partiti, io aderirei al valore di questo argomento, ma lo credo contrario al nostro caso. Tutti gli oratori hanno più o meno approvata tale riforma considerata in sé stessa; i soli argomenti che ad essa si opposero furono quelli tolti dallo spirito di parte, dalla necessità di conciliare un partito coll'altro. Dunque anche da questo lato io non credo che gli uomini i più teneri del principio dell'autorità possano contrastare. (Bravo!) Ed a questi uomini io mi farò lecito di dire: volgete gli occhi a tutti i paesi d'Europa, e vedete chi sono coloro che poterono resistere alla bufera rivoluzionaria. Nol poterono i principi di Germania, i quali videro tutti più o meno insanguinate le loro capitali; nol poté la Francia che vide rovesciato in poche ore un trono. In questo paese vi erano uomini distinti, oculatissimi, che, senza contrastare il merito delle riforme politiche, le rimandarono dicendole inopportune, e con questa procrastinazione furono colti dallo spirito rivoluzionario, e le riforme invece di compiersi con maturità

ed esperienza, si compierono colla violenza e colla rivoluzione. Se il signor Guizot, il quale non contrastava egli stesso la giustizia di coloro che domandavano la riforma elettorale, non l'avesse rimandata come inopportuna, egli è probabilissimo che Luigi Filippo sarebbe ancora sul trono. (*Sensazione*) Quale è dunque il solo paese che seppe preservarsi dalla bufera rivoluzionaria? È quell'Inghilterra a cui accennava il deputato Balbo. In quel paese uomini di Stato, i quali avevano caro il principio conservatore, che sapevano far rispettare il principio di autorità, ebbero pure il coraggio di compiere immense riforme, a petto delle quali quella di cui noi ci occupiamo è ben poca cosa, e ciò quantunque una parte numerosa dei loro amici politici le combattessero come inopportune.

Nel 1829 il duca di Wellington, al quale non si può certamente negare fermezza di carattere ed energia, seppe pure separarsi dai suoi amici politici e compiere l'emancipazione cattolica, che l'intera Chiesa anglicana combatteva come inopportuna; e con questa riforma evitò nel 1850 una guerra religiosa nell'Irlanda.

Nel 1832 lord Grey, separandosi dalla maggior parte del ceto a cui apparteneva, seppe pure far accettare e dalla Corona e dall'aristocrazia la riforma elettorale che si riputava non solo inopportuna, ma quasi rivoluzionaria; e con questa riforma lord Grey preservò l'Inghilterra da ogni commozione politica. Finalmente, o signori, un esempio più recente ed anche più luminoso fu quello che ci diede sir Robert Peel nel 1846. Egli seppe compiere una riforma economica malgrado gli sforzi di tutta l'aristocrazia territoriale, nella quale questa non perdeva solo una giurisdizione eccezionale, ma una parte delle rendite; e per compiere questa grande riforma il ministro Peel ebbe il coraggio di scostarsi dalla massima parte dei suoi amici politici e di soggiacere all'accusa che più colpisce un uomo di Stato generoso come il Peel, quella di apostasia e di tradimento. Ma di questo fu largamente compensato dalla sua coscienza e dal sapere che quella riforma salvava l'Inghilterra dalle commozioni socialistiche, che agitavano tutta Europa e che parevano dover trovare esca maggiore nell'Inghilterra.

Vedete dunque, o signori, come le riforme, compiute a tempo, invece d'indebolire l'autorità, la rafforzano; invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario, lo riducono all'impotenza. (*Sensazione*) Io dirò dunque ai signori ministri: imitate francamente l'esempio del duca di Wellington, di lord Grey e di sir Robert Peel che la storia proclamerà i primi uomini di Stato dell'epoca nostra; progredite largamente nella via delle riforme, e non temete che esse siano dichiarate inopportune; non temete d'indebolire la potenza del trono costituzionale che è alle vostre mani affidato, che invece lo afferzerete, invece con ciò farete sì che questo trono ponga nel nostro paese così salde radici, che quand'anche s'innalzi intorno a noi la tempesta rivoluzionaria, esso potrà non solo resistere a questa tempesta, ma altresì, raccogliendo attorno a sé tutte le forze vive d'Italia, potrà condurre la nostra nazione a quegli alti destini cui è chiamata.

(*Lunghi e fragorosi applausi da tutti i banchi e dalle gal-lerie. L'onorevole oratore riceve le congratulazioni di molti deputati che siedono attorno a lui, e discendendo dal suo posto per muovere fuori della sala, tutti i ministri gli danno una stretta di mano, e parecchi deputati della sinistra si felicitano con esso.*)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Parrebbe certamente alla Camera, come parrebbe al Ministero, che egli poco apprezzasse le dignitose parole ieri dettate dal nostro amico deputato conte Balbo, se dal Ministero nulla si rispondesse

alle sue osservazioni. Io tanto più volentieri lo faccio, inquantochè sento il bisogno di dichiararlo nostro amico, non ostante questo suo dissenso. Le antiche amicizie non si sciogliono così facilmente, anzi vengono viepiù rafforzate dalla lealtà e dalla franchezza.

Egli, nel principio del suo discorso, rammentava il padre suo, ed anch'io amo di ricordarlo quel grande uomo che lasciò presso di tutti così cara memoria di sè, e amo tanto più ricordarlo in questo senso, che il conte Prospero Balbo attendeva alla riforma della legislazione nel 1820. Ora osservinsi le minute del Codice di processura allora redatto, e si vedrà che per la competenza dei tribunali ordinari non era più riconosciuta eccezione alcuna. Non dubito che allora anche si saranno aperte delle trattative colla Santa Sede; ma è fatto altresì che da 50 anni il Piemonte desidera queste riforme, e non le ha ancora ottenute.

Il signor conte Balbo si dichiarava non abbastanza versato nella materia legale per conoscere a fondo le parti e l'indole di questa giurisdizione esercitata dalla Chiesa. Mi rincesce di dover entrare in questo campo, ma mi si permetta che io dica poche cose a questo riguardo.

Due sono i punti sui quali intendo specialmente richiamare l'attenzione della Camera per dimostrare quale sia l'indole della giurisdizione ecclesiastica che si tratta di far cessare. La Chiesa conosce, a termini dei concordati, del petitorio in quelle stesse materie nelle quali l'autorità civile già conosce del possessorio. Ora questa distinzione il più delle volte riesce assolutamente assurda e sommamente imbarazzante per i magistrati e gli avvocati. Agli avvocati però, quali ricorrono ai magistrati per ottenere giustizia in materia ecclesiastica, riesce facile di sottrarsi dalla cognizione del petitorio invocando i rimedi del possessorio. Ma questo, o signori, non è che un vero inganno; queste finzioni e distinzioni non possono più sussistere dopo la promulgazione dello Statuto.

Vi ha di più: si disse questo privilegio del foro radicato da più secoli in questo paese; io non lo credo così antico, come si suppone; se non che vedemmo pur sempre l'autorità civile dispostissima a diminuirne il più che fosse possibile le conseguenze.

Una volta i contratti, per l'osservanza dei quali fosse apposto il giuramento delle parti, erano soggetti alla cognizione delle curie ecclesiastiche. Che cosa fecero le Costituzioni? Dichiararono questi contratti nulli, e fu evitata così la giurisdizione ecclesiastica. Il possessorio appartiene alla giurisdizione civile; si trovò adunque di far in modo che si trovasse il possesso anche laddove realmente non esiste. Che cosa fecero le Costituzioni? Ordinarono che le clausole del costituito, in forza delle quali il debitore possiede, in nome del creditore fossero sottintese in tutti gli atti pubblici. Vi ha di più: che cosa fece il nostro Codice dal 1858? Aggiunse che la clausola del costituito possessorio si sarebbe sottintesa in tutte le scritture private.

Dico pertanto che l'autorità civile sempre si conservò la facoltà di rientrare nella pienezza della sua giurisdizione con quei mezzi che erano suoi propri, cioè colle leggi civili.

L'altro punto sul quale io volevo chiamare la vostra attenzione è quello del braccio secolare.

La Chiesa giudica delle materie a lei attribuite dai concordati, ma essa non ha la forza per far eseguire le sue sentenze. Come si eseguiscano? Colla concessione del braccio secolare che si richiede volta per volta.

Ora domando io se, a termini dello Statuto, possa essere a disposizione dei giudici non istituiti dal Re per l'esercizio di una giustizia che non emana dal Re. (*Segni di approvazione*)

Ho sentito dire che appunto per ciò questi diritti non erano inalienabili, inquantochè fossero stati alienati per tanti secoli, e qui appunto io credo poter sostenere che non vi fu mai alienazione, vi fu consenso del principe a che la Chiesa esercitasse questa giurisdizione, e tanto si considerava la giurisdizione esercitata dagli ecclesiastici nelle materie loro attribuite, quanto la giurisdizione esercitata dal giudice regio, quindi non vi fu alienazione, vi fu una vera delegazione, la quale è sempre rinvocabile come, lo ripeto, sono inalienabili questi diritti.

Si disse pure che furono aboliti i feudi colle loro giurisdizioni, e che furono dati dei compensi. Qui credo esservi errore: furono aboliti i feudi, furono dati compensi ai diritti utili, ma non furono dati compensi per le giurisdizioni richiamate all'autorità sovrana.

Non parlerò più dell'opportunità della legge, già così egregiamente trattata dall'onorevole deputato Cavour, dirò solo che tutta la questione in sostanza si riduce a una questione di forma, ed a questo proposito dichiaro di non poter accettare la teoria del chiarissimo avvocato Brofferio relativa ai trattati. I concordati non sono trattati, ed appunto si chiamano concordati perchè trattati veri non sono. I trattati si passano fra potenze della stessa natura, della stessa indole; i concordati invece si passano fra l'impero e il sacerdozio, potestà ambedue libere ed indipendenti, ma di diversa natura, d'indole diversa.

Ora, nei concordati conviene distinguere la parte che è di loro essenza da quella che può essere accessoria; la parte che è di essenza dei concordati è la parte che regola l'esercizio del culto; l'autorità civile concorre coll'autorità spirituale nell'intendere i mezzi di regolare l'esercizio del culto. La parte accessoria si è quella in cui l'autorità civile aderendo a che dalla Chiesa si eserciti giurisdizione in certe materie temporali, intende però che queste giurisdizioni sieno limitate, e i concordati ne fissano i limiti; ma io ripeto: in questa parte accessoria i concordati non contengono che delegazioni, non contengono che mandati, ed i mandati sono sempre rinvocabili.

Queste mie osservazioni mi sembrano sufficienti perchè quanto al punto legale la cosa sia resa più che evidente. In punto poi dell'opportunità io accetto tutti gli argomenti adottati dal deputato Cavour, dai quali io deduco la conseguenza che non sarà mai il caso in cui il Ministero possa procrastinare od accettare indugi. A questo riguardo ci si disse che il Governo deve governare, e che egli si distrae dal governare per riordinare. A questa difficoltà io rispondo che egli è appunto per governare che il Ministero crede sia necessario che non siavi più nessuno esente dal diritto comune.

Si conchiuse infine, nel discorso a cui io rispondo, col dire che le riforme devono tendere a che vi sia per tutti libertà, libertà e poi libertà. Ebbene, io ripeto il medesimo pensiero, ma dico che la Chiesa non godrà mai di una vera libertà sin tanto che gl'individui appartenenti al sacerdozio godranno dei privilegi e delle immunità che da essi persino furono respinti, allorchè, concesse da Carlo Alberto le prime riforme, chiedevano che il privilegio del foro venisse abolito, onde per tal causa non fossero esclusi dalla carica di consiglieri comunali o divisionali.

Dunque io torno a dirlo: vi sia libertà e libertà per tutti; eguaglianza in faccia alla legge per tutti; privilegio per nessuno! (*Bravo! bravo! — Vivi applausi*)

PEYRONE. Signori, fra il numero dei tristi, ma necessari effetti dell'editto 21 maggio 1814, si deve annoverare quello di doverci noi occupare del presente progetto di legge; poi-

chè, annullate tutte le leggi dalle quali era retto il nostro paese durante la dominazione francese, le antiche leggi vennero ripristinate senza che fossero modificate in quelle parti nelle quali l'esperienza, l'interesse ed i nuovi bisogni lo richiedevano. Per i consiglieri del Re Vittorio Emanuele I l'epoca della francese occupazione fu un sogno. E questo sogno per il corso di trentatré anni costò alla nazione dilapidazione della fortuna pubblica nei primi anni dopo la ristorazione, i privilegi risuscitati, le cariche e gl'impieghi venduti, la rivoluzione del 1821, i movimenti del 1833 ed i loro tristi effetti. Tutte queste funeste conseguenze non si sarebbero certo sofferte dal nostro paese se i consiglieri di Vittorio Emanuele I, invece di abrogare con un tratto di penna tutte le leggi francesi civili, criminali ed amministrative, avessero dato opera a conservare quelle che si credevano necessarie e convenienti per il nostro paese ed a modificare quelle altre che non si trovassero in armonia colle nostre abitudini e coi nostri bisogni.

La nazione restò muta ed attonita quando vide rinnovarsi l'antico sistema, e non si fu che per l'antica fedeltà ed attaccamento alla Casa di Savoia che sommassa sopportò le improntitudini di uomini quanto inetti, altrettanto dell'antico ordine di cose zelantissimi. Noi tutti, ai quali toccò in sorte di vivere negli anni andati, fummo testimoni dei conati della nazione onde a brano a brano ricuperare quelle leggi che per dieci anni ci ressero, e per le quali essendo quanto meno sancita l'eguaglianza innanzi alla legge di tutti i cittadini, conservammo un ardente desiderio di vederle ripristinate. Noi tutti sappiamo che le leggi francesi abrogate nell'anno 1814, a mano a mano che venivano nuovamente adottate, almeno nei loro principii, trovavano continui contraddittori, come quelli che, o per avversione alle leggi francesi, o per proprio interesse, volevano arrestare il tempo e soffocare ogni anche lontana speranza di libere istituzioni.

Se non che, se eravi nell'anno 1814 utilità e bisogno sentito dai popoli che fossero conservate e adottate nella massima parte le leggi francesi, vi era una necessità di ritenere quelle tra le medesime che riflettevano le relazioni dello Stato colla Chiesa, poichè i ministri di quell'epoca non dovevano ignorare quanto avesse costato ai Governi cattolici per emanciparsi più o meno dai pretesi diritti e dalle giurisdizioni che la Chiesa intendeva di far prevalere; dovevano sapere che il più sovente i Governi per consimili questioni furono costretti, loro malgrado, a far argine alle esorbitanze della Curia romana ed a prendere provvedimenti per i quali il potere civile più oltre non fosse incagliato nella pienezza dei suoi diritti. I ministri che nell'anno 1814 si trovavano al potere trovarono tutte queste difficoltà appianate; ma o non seppero o non vollero approfittare di questa fortunata posizione, di modo che le relazioni tra lo Stato e la Chiesa si trovarono nell'istessa condizione in cui erano prima dell'occupazione francese.

Venendo ora senza più al progetto di legge dal Ministero presentato, col quale viene abrogato il privilegio del foro a favore degli ecclesiastici e vengono sottomessi i medesimi al diritto comune, possono risorgere due questioni, cioè:

1° Se l'autorità civile possa, abrogando il privilegio del foro e le immunità, sottomettere le persone ecclesiastiche al diritto comune;

2° Se dopo la promulgazione dello Statuto possa ancora sussistere il privilegio di cui si tratta.

Io tratterò brevemente tali questioni, dichiarando anzitutto che ho bisogno di tutta la benevolenza della Camera, massime da che le questioni medesime vennero discusse ieri dal si-

gnor ministro della giustizia e dagli altri onorevoli oratori con un corredo di scienza ed erudizione che certo in me sono un difetto.

Da che, o signori, la Chiesa pretese misurare diritti, esercitare giurisdizioni negli Stati cattolici, vi fu sempre lotta tra la Curia romana ed i Governi che reggevano i detti Stati. Quindi le relazioni tra la Chiesa ed i Governi non furono mai in modo certo ed assoluto definite.

La storia però c'insegna che la Chiesa, la quale, approfittando delle dissensioni degli Stati civili e della preponderanza che il clero assumeva nei medesimi, andò di mano in mano usurpando diritti sopra il potere temporale, smetteva delle sue pretese allorchè gli Stati si opponevano e facevano prevalere quei diritti di dominio e di sovranità che a ciascun Governo compete.

Quindi è che, essendovi pretese dalla parte della Chiesa e resistenza dalla parte dei Governi nell'esercizio degli atti di giurisdizione di cui si tratta, ne deriva che la ragione del diritto comune deve prevalere. Un Governo civile, qualunque ne sia la forma, non sarà mai rispettato, se non ha e non esercita la pienezza dei poteri; non sarà mai amato se non vi è uguaglianza di diritti e di doveri fra i cittadini che lo compongono. Ora, semprechè o individui o classi di cittadini saranno ammessi a godere dei privilegi, egli è certo che il potere del Governo si troverà diminuito, l'estimazione e l'amore dei cittadini compromessi. Il Governo adunque per mantenersi nella condizione d'esser forte ed assieme d'ispirare confidenza nei cittadini, non deve soffrire, sotto qualunque pretesto, che altri venga ad esercitare diritti, giurisdizioni nel suo Stato, e che vi esistano privilegi fra i cittadini, tanto più poi quando questi privilegi sono sostenuti da un potere estraneo che pretende di possedere e conservare diritti rispetto alle persone ed alle cose che non gli appartengono, perchè attinenti ad un altro libero Stato. Della natura degli anzidetti privilegi è quello del foro ed il diritto d'immunità, conservati dalle persone ecclesiastiche nel nostro paese. Antiche, come già dissi, sono le querele tra la Curia romana ed i diversi Stati, onde normalizzare la condizione dei medesimi e delle persone che vi sono sottoposte; ma i Governi, temendo le armi spirituali, delle quali seppe fare sì buon maneggio la Curia romana, solo si determinarono a prendere una seria e decisa attitudine rispetto alla medesima quando la civiltà ne aveva rotta la punta. Ecco il motivo pel quale la Chiesa rimase per sì lungo tempo in possesso dei privilegi e delle immunità, e per cui il potere temporale fu privo dei suoi diritti, ed è certamente invano che gli avversari della legge, cercano di trarre un valido argomento da questo fatto. Le dottrine di Gregorio VII, d'Innocenzo III e di Bonifacio VIII, tradotte in fatti, sono quelle sole che impedirono i Governi civili di ricuperare i loro diritti, giacchè se qualche principe, massime nel medio evo, avesse preteso di emanciparsi, veniva dal Vaticano fulminato colle scomuniche e cogli interdetti, il cui primo effetto era quello di liberare i popoli dall'obbedienza verso i loro governanti; ed in questa maniera principi e popoli restarono compressi con mano di ferro dalla romana Curia, finchè dalla civiltà ne vennero liberati.

L'Italia, se non fu la prima, certo non fu l'ultima a tentare la via dell'emancipazione dai privilegi ed immunità ecclesiastiche: Leopoldo di Toscana, Tanucci, Dutillot, seguendo le tracce di Maria Teresa e di Giuseppe II d'Austria, dimostrarono essere omai tempo che i Governi comandassero in casa loro; e qui, o signori, è da notare che in quei tempi si trattava di cose ben più gravi di quelle che concernono il foro ecclesiastico e l'immunità; si trattava di togliere l'esenzione

di cui godevano i beni del clero, della collazione dei benefici per lo più riservata a Roma, e simili; insomma si trattava di togliere lo Stato romano che, tanto rispetto alle persone che rispetto alle cose, si era impiantato in altro Stato libero ed indipendente.

La prima rivoluzione francese prendendo le mosse dagli esempi dell'Austria e dell'Italia, distrusse i privilegi del clero come incompatibili colla condizione d'uno Stato libero: lo stesso successe ai giorni nostri in Spagna ed in Portogallo; del resto è incontrastabile che un Governo, qualunque ne sia la forma, avendo il diritto di fare quelle leggi che crede più convenienti agli interessi ed ai bisogni dei suoi popoli, può togliere qualunque privilegio di cui un individuo od una classe di persone possa godere, e ciò per quel diritto di sovranità legale che esercita e sopra le persone e sopra le cose.

Mi sembra d'aver dimostrato che qualunque Governo ha il diritto di fare ciò che crede più utile al suo Stato, senza che abbia a subire nè l'influenza, tanto meno l'autorità di un altro qualunque potere. Ora rimane la seconda questione, vale a dire, se a fronte della nostra legge fondamentale possa ancor sussistere il privilegio del foro, di cui si tratta, e l'immunità ecclesiastica. È scritto nello Statuto che la giustizia emana dal Re e che nel di lui nome è esercitata dai giudici che egli istituisce. Dietro queste disposizioni della nostra legge fondamentale chiaramente si evince che ogni tribunale d'eccezione e di privilegio fu colla promulgazione della medesima formalmente abrogato; e ciò è tanto più vero, in quanto che non si tosto si trovò in vigore la Costituzione, che caddero tutti i tribunali che esistevano in virtù di eccezione, a riserva delle Curie ecclesiastiche, che prima del potere del Governo riconoscono quello di Roma. Ciò stante, io penso che il potere esecutivo sarebbe stato in diritto di far cessare il privilegio del foro ecclesiastico per il solo motivo che si trovava incompatibile collo Statuto.

Del rimanente, esistendo nel nostro Stato l'eguaglianza di fatto e di diritto di tutti i cittadini rispetto alla legge, ne viene la necessaria conseguenza che il clero secolare, che pur gode di tutti i diritti civili e politici, non può godere di un foro privilegiato, per cui l'anzidetta uguaglianza resta distrutta. Di più, se è vero che un cittadino ecclesiastico non possa essere sottoposto all'attuale foro ecclesiastico in materia civile senza contravvenire alla legge fondamentale, sia che la contestazione sorga tra ecclesiastici, sia che abbia luogo tra ecclesiastici e laici, è di mestieri confessare che a più forte ragione l'ecclesiastico cittadino non può godere il privilegio del foro sempre quando sia sottoposto ad un giudizio criminale, poichè le sentenze nell'uno e nell'altro caso non possono avere la loro forza, se non che emanate da giudici dal Re costituiti.

Per mezzo del privilegio del foro non solo l'ecclesiastico cittadino viene distratto dal suo giudice naturale, quale si è quello istituito dal Re per tutti gli altri cittadini, ma di più per necessità il laico che si trova in contestazione coll'ecclesiastico viene assorbito da un tribunale eccezionale, la cui giustizia anche senza ragione gli sarà sempre sospetta.

In una parola, o gli ecclesiastici cittadini d'uno Stato vogliono godere di tutti i diritti ai medesimi spettanti, e allora devono essere sottoposti a tutte le leggi vigenti nello Stato medesimo senza verun privilegio; oppure gli ecclesiastici vogliono esser fuori del diritto comune, sia rispetto alle leggi che ai giudici, ed in questo caso costituiranno uno Stato nello Stato, massima questa che non può, nè dev'essere accettata da qualunque Governo libero ed indipendente, il quale non può permettere che una parte dei cittadini sia sottoposta a

leggi diverse ed a giudici che non abbiano avuto l'opportuno mandato dal Governo.

Supponete, o signori, che un delitto in materia di stampa venga commesso da un ecclesiastico e da un laico, quest'ultimo riconosciuto reo dal suo giudice naturale verrà condannato, l'ecclesiastico può essere assolto, ed anzichè riconosciuto colpevole, verrà dai giudici ecclesiastici considerato come benemerito della loro comune causa.

Tali sono le conseguenze del sistema delle Curie romane, che vorrebbe impiantare lo Stato nello Stato. Io non ricorderò alla Camera come l'abolizione del foro ecclesiastico sia imperiosamente richiesta dalla maniera colla quale si amministra la giustizia nelle Curie vescovili: per esse i canoni sono tutte le leggi dello Stato. Nel matrimonio le curie vescovili del consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia, prescritto dalle leggi civili, non tengono conto alcuno; ricevono e mantengono opposizioni ad un matrimonio, sebbene non consti che gli sponsali allegati dall'opponente sieno seguiti a norma delle vigenti leggi; le liti sono prolungate con grave dispendio dei litiganti e con profitto della curia; rinvio per mezzo d'appello dall'ordinario al metropolitano, da questi alla romana Curia, i di cui giudici, estranei allo Stato ove succede la contestazione, pronunciano e sulle persone e sulle cose appartenenti ad uno Stato indipendente.

Io non vi parlerò nemmeno, o signori, sui diritti che si percevano dalle Curie per gli atti che davanti alle medesime si compiono; mi limiterò solo a dire che tali sono le improntitudini che succedono in simili tribunali, che l'eletta parte del clero, quella cioè che ama la religione per sè stessa, e non per i privilegi, brama ardentemente che siano tolti i medesimi come quelli che si trovano incompatibili coll'eguaglianza dei cittadini rispetto alla legge e coll'interesse del clero e dei laici.

Io potrei citare in proposito molti esempi, valga un solo per tutti. Nessuno ignora che si è fra i giureconsulti antichi e moderni disputato se una sentenza della Curia possa dar luogo all'iscrizione ipotecaria; il dubbio crebbe dopo la promulgazione dell'editto sulle ipoteche.

Cinque o sei anni sono il Senato decise negativamente, quindi lotta tra il supremo magistrato e l'arcivescovo di Torino, minaccia da una parte e resistenza dall'altra.

In fine la pace si concluse con un regio biglietto che non fu pubblicato, e per il quale venne prescritto che le sentenze delle Curie potessero essere iscritte mediante il visto del primo presidente del Senato; questa è la giurisprudenza tuttora in vigore nel nostro paese.

Colui adunque che avrà ottenuto dalla Curia una sentenza favorevole, possederà un titolo esecutivo mancante del mezzo più efficace, vale a dire dell'azione reale onde essere soddisfatto dal suo debitore, poichè io credo che nè il regio biglietto, nè il visto del primo presidente possano rendere valida l'iscrizione ipotecaria presa in forza d'una sentenza che per sè stessa non produce tale effetto.

Da ciò si vede, o signori, in quale anormale condizione sieno posti coloro che sono sottoposti al foro ecclesiastico, siano essi chierici o laici.

Ritenuto intanto per le anzidette ragioni che il foro ecclesiastico e l'immunità sono incompatibili collo Statuto, mi permetterò di aggiungere alcune osservazioni onde constatare la vera origine del privilegio del foro, tanto più che si vorrebbe sostenere che tale privilegio è inerente alle persone stesse componenti il clero, onde trarne la conseguenza che cotale privilegio sia di divino diritto.

Il privilegio del foro di cui si tratta, non che essere di di-

ritto divino, è di diritto umano, poichè esso derivò dalle concessioni del potere temporale. Infatti, sebbene la Chiesa abbia ricevuto da Costantino immense largizioni e privilegi, per le quali si trovò nella condizione d'avere una maggiore influenza, tuttavia, e prima del secolo terzo e poscia la Chiesa non conobbe che degli affari di religione, e non si fu che sotto Giustiniano, cioè nel secolo sesto, che il privilegio del foro e altre consimili prerogative della Chiesa presero consistenza. Vi sono di quelli che pretendono che prima di Giustiniano la Chiesa cominciasse a conoscere delle cause civili a modo di arbitrio, ma è tanto vero che anche tale facoltà le veniva contrastata a quei tempi, che Arcadio ed Onorio con apposita legge le diedero la facoltà di arbitrare nelle cause civili: *Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetentur, sed experiantur illius in civili dumtaxat negotio more arbitri sponte reddentis iudicium.* (Leg. IX, Cod. De episc. audient.)

Del resto, che il privilegio del foro abbia solo preso consistenza sotto Giustiniano, risulta dalla novella duodecima di Valentiniano III, ove sta scritto:

Quoniam constat episcopus forum legibus non habere nec de aliis causis quam de religione posse cognoscere, ut Theodosianum corpus ostendit: aliter eos iudices esse non patimur, nisi voluntas iurgantium sub vinculo compromissa procedat; quod si alterata nolit sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus et iure communi.

L'argomento poi che si mette in campo da coloro che, senza disconoscere l'opportunità e la necessità di questa legge, vorrebbero contestarne la legalità, consiste nel sostenere che l'abolizione del foro, delle immunità, non che le altre disposizioni della legge medesima, non possono aver luogo che per mezzo di un concordato.

Io volentieri ammetterei l'opinione degli oppositori, qualora nella sua origine avesse spettato alla Chiesa qualche diritto sulla materia di cui si tratta, per il quale le transazioni e concordati susseguiti tra il potere temporale e la Chiesa avessero potuto assumere la sostanza e la forma d'un contratto bilaterale; ma, come dimostrai poc'anzi, nell'origine ogni diritto apparteneva al potere temporale, per nulla alla Chiesa, quindi il privilegio del foro e dell'immunità derivano o dalle usurpazioni della Chiesa o dalle concessioni fattele dal potere civile.

Non parlerò delle usurpazioni, poichè queste non possono mai costituire verun diritto a favore dell'usurpatore; dirò solo rispetto alle concessioni che, essendo i diritti competenti al potere civile per sè stessi inalienabili, le concessioni fatte dal medesimo si devono considerare non come una rinunzia fatta dal potere temporale alla Chiesa dei diritti suddetti, ma sibbene come una delegazione, un mandato per l'esercizio dei diritti medesimi, poichè il potere civile non poteva spogliarsi di quei diritti che spettano alla sovranità e che sono nerenti, incarnati nella sostanza del potere medesimo: di più, in qual maniera la Chiesa acquistò ella il privilegio del foro, le immunità e simili?

Noi abbiamo veduto che la Chiesa ebbe simili concessioni da Costantino e suoi successori, non già in forza di transazioni o concordati, ma sibbene in virtù di apposite leggi emanate dal potere temporale, le attribuzioni del quale anche colle mutazioni dei tempi e delle circostanze essendo sempre le stesse, ne deriva che nell'istessa maniera che per mezzo di leggi il potere civile faceva le concessioni di cui si tratta, può il medesimo modificarlo o revocarlo, e nel caso nostro il Governo, abrogando i privilegi e le concessioni di cui è questione, come contrari agli essenziali attributi di un potere

indipendente ed incompatibili colla nostra legge fondamentale, non fa che usare della pienezza dei suoi poteri, che rientrare nei primitivi suoi diritti, senza che abbia bisogno nè di transazioni, nè di concordati in proposito colla Santa Sede.

In ultimo, che cosa si sarebbe ottenuto da Roma per la via dei concordati? Nulla... come nulla di serio (salvo a fatti compiuti) non hanno mai ottenuto i Governi civili cattolici che tentarono questo mezzo per essere reintegrati nei loro diritti.

A questi Governi convenne usare la via dei fatti per vincere la resistenza della Curia romana, ed è solo in questa maniera che loro venne fatto di ricuperare l'esercizio delegato o perduto dei diritti inerenti al potere temporale.

Del resto, se l'Austria, la Francia, la Spagna, il Portogallo e la vicina Toscana già da lungo tempo fecero rientrare il clero nel diritto comune, perchè dobbiamo restare noi soli in una condizione eccezionale?... Se la religione presso quei popoli, nonostante l'abolizione dei privilegi del clero, si mantenne ferma, inconcussa, vorremmo noi anche ghibellini cessare per questo d'essere buoni credenti? Che anzi io ho fiducia che, stabilite in modo preciso le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, ed in modo che un'autorità sull'altra non primeggi, ne nascerà quella fiducia ed armonia per cui ne ridonderà un grande vantaggio alla Chiesa ed al potere temporale.

Voto in favore della legge. (Segni d'approvazione)

MONGELLAZ. Messieurs, si je prends la parole ce n'est point pour combattre la teneur du projet de loi en discussion, c'est uniquement pour vous présenter quelques observations en vue d'un accord à cet égard avec le Saint-Siège, accord que chacun désire dans cette enceinte, comme dans tout notre pays.

Les motifs développés par le ministre de la justice nous paraissent plausibles et rationnels pour ce qui regarde l'abolition des privilèges du for ecclésiastique, des immunités et exceptions au cours régulier de la justice. Tout cela étant déjà presque entièrement tombé en désuétude, et n'étant plus dans nos idées actuelles, dans nos besoins et dans nos mœurs, cette loi ne fera que sanctionner et régulariser ce qui est dans l'esprit et dans les vœux de la très-grande majorité des citoyens et même des ecclésiastiques, lesquels en général s'estiment trop pour croire qu'ils ont besoin d'une juridiction exceptionnelle.

Mais quelque juste et motivée d'une part que nous paraisse cette loi, nous aurions voulu d'autre part qu'elle ne blessât point les droits de l'autorité religieuse; que, puisqu'il existe des concordats, des traités particuliers entre les papes et nos souverains, qui garantissent les privilèges et immunités que nous voulons abolir, les deux parties contractantes pussent intervenir pour supprimer ce qui fut jadis établi d'un commun accord. Car, si l'État enfreint les concordats pour ce qui regarde les droits accordés à l'Eglise, le pape de son côté déchirera celui de 1451 entre Nicolas V et le duc Louis de Savoie, qui accorde à l'État le droit de nommer des évêques et refusera l'investiture canonique aux sujets présentés pour les sièges épiscopaux et pour les autres bénéfices concistoriaux.

Gardons-nous de faire une loi despotique, contraire à la probité politique, et qui nous exposerait à un véritable schisme. Et celui-ci ne serait-il pas aujourd'hui d'autant plus condamnable que l'Eglise catholique est en souffrance, qu'un exil forcé et des graves tribulations déchirent la grande âme de l'auguste chef de cette religion que notre Statut a choisi pour l'unique religion de l'État? Cette seule circonstance ne nous commande-t-elle pas des égards particuliers envers le Saint-Siège?

Sans doute la suppression des privilèges dont il s'agit semble autorisée par le Statut, qui nous rends égaux devant la loi, qui nous fait tous, prêtres ou laïques, jouir des mêmes droits, des mêmes libertés, et nous oblige tous indistinctement aussi à lui obéir sous peine de châtement. Or, d'après le Statut, c'est le pouvoir exécutif qui seul, au nom du Roi, fait exécuter les lois de l'État, fait rendre prompte et bonne justice à tous et en tous lieux ; par conséquent fait poursuivre et arrêter le coupable partout où il se réfugie, vu qu'il n'y a plus aucun lieu impénétrable aux recherches de la justice, comme il n'y a aucun individu grand ou petit, riche ou pauvre, prêtre ou laïque, qui ne soit soumis aux lois et passible des peines infligées à tout délinquant quelqu'il soit.

Les privilèges qu'il s'agit d'abolir, consentis dans des temps reculés, alors sans doute qu'ils pouvaient avoir leur utilité et un but rationnel, ne présentent plus aujourd'hui ni l'une, ni l'autre. Ils succombent même pour la plupart sous le poids de leur vieille incongruité et de leur présent discrédit que le temps ne fait qu'augmenter.

D'ailleurs notre Statut, en abolissant tous les privilèges, ne pouvait faire une exception en faveur de ceux-là mêmes qui n'offrent plus qu'une étrange anomalie, que des exceptions choquantes sous un régime constitutionnel. On conçoit donc que l'autorité judiciaire ait pu se faire un devoir de rentrer dans son légitime domaine, de faire disparaître toute confusion de juridiction, de compétence, et de mettre dans nos lois le plus de concordance et de régularité possible. Mais nous avons dû rappeler au ministre de la justice que notre Statut en choisissant le catholicisme pour la religion de l'État lui prescrivait naturellement des égards envers celui qui en est l'auguste chef. Aussi nous permettrons nous encore de lui adresser le reproche de n'avoir point pris convenablement l'initiative pour s'entendre à cet égard avec un Souverain Pontif aussi éclairé et aussi indulgent que Pie IX. Si l'on a fait dans le temps à Gaëte quelques tentatives infructueuses à cet égard, n'aurait-on pas dû en attribuer l'insuccès aux graves embarras dans lesquels se trouvait alors l'autorité spirituelle ? Ceci n'a-t-elle pas pu croire que nous voulions nous prévaloir de ces embarras pour lui imposer des conditions qu'elle aurait jugées moins défavorablement à Rome, et dans un temps prospère ?

Quoiqu'il en soit, notre reproche devient encore plus fondée par la suppression projetée de bon nombre des fêtes instituées jadis par l'Eglise avec l'assentiment du pouvoir temporel. En effet, peut-on contester à l'autorité spirituelle le droit de conserver ce qu'elle a légitimement établi ? Sa mission n'est-elle pas divine, incontestable, et son pouvoir indépendant du pouvoir civil pour tout ce qui tient à la religion ? Oui, messieurs, l'Eglise à son existence à part. Elle possède une hiérarchie fixe, indissoluble, et des lois particulières. Elle a des droits tellement sacrés, qu'ils sont respectés dans tous les pays civilisés, par tous les Gouvernements réguliers, et quand il s'agit du culte divin, partout le pouvoir temporel s'arrête à la porte du lieu saint. (*Segni di disattenzione*)

Nous avons l'intime conviction que le Gouvernement n'a point épuisé les moyens qui sont à sa disposition pour s'entendre avec le Saint-Siège ; nous croyons qu'il aurait dû renouveler des conférences sérieuses et conciliatrices avant de nous présenter les projets de loi dont il s'agit. Nous ne doutons pas qu'au moyen d'égards, de condescendances réciproques, on n'obtienne à ce sujet un accord désiré et cette heureuse conciliation entre l'Eglise et l'État que beaucoup de motifs graves et communs rendent plus que jamais opportune et indispensable dans l'intérêt de notre religion et de notre

pays. Un ministre de la justice ne doit pas ignorer que l'Eglise, naturellement fixe et immuable, ne va jamais au devant des réformes qui lui sont demandées. Elle met au contraire beaucoup de lenteur, de prudence dans ses décisions. Elle fait surgir par fois mille difficultés, mille entraves pour éprouver la bonne foi des fidèles, avant d'obtempérer à leurs désirs, avant d'approuver certains changements que la nature progressive des hommes et des choses exige de loin en loin en matières de discipline religieuse. Toutefois l'expérience nous apprend qu'en mère tendre et indulgente l'Eglise ne manque jamais, pour éviter de plus grands inconvénients, de se rendre aux vœux très-prononcés fréquemment et sincèrement exprimés par ses enfants. Alors elle ne manque point de sanctionner des changements exigés par le temps et les circonstances : elle fait alors des concessions parce qu'elle a la certitude que leurs demandes ne proviennent point de la mobilité capricieuse de l'esprit humain, mais d'une conviction profonde puisée dans la justice et dans la raison. (*Segni di disattenzione*)

Oui, messieurs, aujourd'hui plus que jamais le Saint-Siège comprend qu'il doit condescendre à propos de désirs réels, de besoins progressifs des peuples. Ceux qui croient qu'une lutte invétérée, incurable, doive toujours exister entre l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle sont dans une grande erreur ; jamais rapprochement ne fut plus facile, ni réconciliation plus opportune et plus désirée de part et d'autre. Tous les pouvoirs légitimes comprennent aujourd'hui qu'ils doivent former une alliance indispensable, un pacte indissoluble, non-seulement de fraternité et d'amour, mais encore d'un grave et puissant intérêt, puisqu'il s'agit de leur propre conservation ; puisqu'il est urgent qu'ils s'entendent, et réunissent leurs forces pour résister à leurs implacables et mortels ennemis communs, l'anarchie, l'incrédulité, le communisme. Ceux-ci travaillent par tout et sans relâche par tous les moyens possibles, surtout par la presse, les affiliations et les clubs, pour détruire en tous lieux l'autel et le trône, seules, véritables barrières à leurs désastreux projets. Il s'agit donc pour l'Eglise et pour l'État d'anéantir toutes divisions, toutes prétentions rivales, de ne point annuler, en les divisant, des forces dont ils ont un commun et pressant besoin pour lutter avec succès pendant qu'il en est temps encore ... Plus tard il ne serait plus temps.

Nous avons l'intime conviction qu'en établissant de nouvelles et spéciales conférences avec le Saint-Siège pour l'objet important dont il s'agit on réussira parfaitement à surmonter des difficultés que nous ne devons pas aggraver par des lois inopportunes et despotiques, par des procédés anglicans et peu convenables dans les circonstances actuelles, surtout en vue de la position très-pénible et très-délicate de l'auguste chef du catholicisme dont nous ne pourrions sans cruauté augmenter les angoisses morales.

Par tous ces motifs nous nous proposons de voter ce projet de loi, mais à condition que le Gouvernement prendra des nouvelles mesures pour s'entendre avec le Saint-Siège, dont nous attendrons avec confiance l'assentiment pour mettre en vigueur la loi dont il s'agit.

PATERI. Riconobbe, per quanto intesi, l'onorevole deputato Mongellaz come giusta in sè debbasi dire la legge che in oggi ci viene proposta, e solo lamentò che non siensi fatti a questo riguardo accordi colla Corte di Roma. Dai dotti ed eloquenti discorsi però dei vari oratori che mi precedettero pare a me ad evidenza dimostrato non solo che al potere civile spetta il diritto di sanzionare la legge in discorso, ma sibbene che nessuna necessità vi era di chiedere l'assenso

della Sede apostolica, che punto non ponno ostare i concordati fatti negli scorsi tempi colla Santa Sede, che opportuna finalmente dir debbesi la legge della quale si ragiona, ed altro in sostanza non è se non l'applicazione dei principii contenuti nello Statuto.

Crederei quindi abusare della sofferenza vostra, o signori, se io mi facessi a ripetere argomenti già da altri con molto maggior maestria svolti di quello che ora per me si potrebbe.

Mi limiterò quindi ad alcune brevi osservazioni attorno ad alcuni argomenti stati ieri dagli onorevoli deputati Balbo e Marongiu messi in campo, ai quali non mi pare siasi sinora risposto.

Non sono, osservò l'illustre Cesare Balbo, le Curie ecclesiastiche i soli tribunali di eccezione che presso di noi esistono, e ben molti altri privilegi sono dalle leggi dello Stato riconosciuti. Perchè adunque quei tribunali, perchè quel privilegio si vorrà dire allo Statuto contrario, se tali noi sono questi altri? Perchè essere cotanto solleciti di quello abrogare? Forse che ben altre importanti materie non vi hanno delle quali si debba il Parlamento occupare a dover essere cotanto sollecito di abolire il privilegio del foro ecclesiastico?

Vero è che non è questo il solo tribunale d'eccezione che a termine delle leggi attuali appo di noi esista; ma a parte la questione se e fino a qual punto conservare gli altri si debbano, cade affatto l'argomento avversario, ove solo si consideri che i giudici i quali sedono negli altri tribunali, tuttochè di eccezione, sono istituiti dal Re, locchè dir non puossi dei tribunali ecclesiastici; se ben altri privilegi scorgiamo presso di noi esistenti, io fo voti coll'onorevole conte Balbo perchè siano dessi alla perfine tolti. Ma quindi non credo si possa in guisa alcuna dedurne che conservare quello si debba che riflette il foro ecclesiastico; siccome pure io non penso che più importanti materie vi sieno delle quali si debba il Parlamento occupare, a preferenza di quella di cui si discute.

Signori, allorquando si tratta di attivare lo Statuto, di far sì che esso non sia (come ottimamente disse il ministro di grazia e giustizia) una nuda parola; allorquando si tratta di stabilire una norma per cui uguale sia la condizione di tutti i cittadini, ella è questa una cosa di tanto rilievo, che io non saprei vedere altro argomento che meritar si possa maggior favore, cui si debba dare la preferenza.

E come d'altronde potrassi dire che con troppa fretta noi ci accingiamo a fare scomparire un privilegio che da molti secoli esiste, quando quello, a mio avviso, già ben pria d'ora avrebbe dovuto abrogarsi, se pur meglio stato non sarebbe che giammai si fosse accordato?

Ma appunto perchè di un privilegio si tratta, il quale da molti secoli è indotto, il quale se non debbe dirsi di divina origine, pure già era in uso nei primi secoli della Chiesa, e che poscia fu eziandio dal Concilio di Trento riconosciuto ed approvato, possente argomento, al dire dell'onorevole deputato Marongiu, ne sorge per dire che non si debba quello in oggi abrogare.

Signori, io non posso primieramente andare d'accordo coll'onorevole preopinante che dubbia sia la questione sull'origine del privilegio del foro.

Se alle sacre pagine io pongo mente, lungi dal vedere in esse parole che accennino a tal privilegio, io anzi ne scorgo parecchie che siffatto privilegio onninamente escludono. Se poi alle leggi dei primi secoli della Chiesa io bado, neanche mi posso facilmente persuadere che fosse in quei tempi il privilegio del foro ecclesiastico in uso.

E come di fatti potrò credere che gl'imperatori pagani, sotto il regime dei quali i primi fedeli vivevano, abbiano vo-

luto spogliarsi di un diritto inerente all'impero per investire i vescovi?

Già ebbe d'altronde l'onorevole deputato Peyrone a dimostrare come solo dalle *Novelle* di Giustiniano tragga, a propriamente parlare, la sua origine il privilegio di cui ragioniamo.

Se quindi io scorgo alcuni canoni antichi che facciano cenno di giudicii istituiti dai vescovi, ove pure non siano relativi ai così detti arbitrati, anzichè a veri giudizi, ovvero non siano apocrifi, siccome però molti ve ne esistono di quelli che a tale proposito sogliono enunciarsi, non posso riconoscere da essi tolto ai magistrati laici il diritto di conoscere delle cause civili dei chierici, che loro a termini delle leggi civili spettava. Nè maggiormente mi muove l'argomento dedotto dal Concilio di Trento, dal quale si disse riconosciuto e confermato il privilegio del foro.

Se infatti i prescritti del Concilio di Trento, i quali alle cose disciplinari riflettono, non hanno forza se non perchè fu il Concilio di Trento presso noi in tali parti ricevuto, e col consenso dei principi promulgato; se perciò le leggi disciplinari di detto Concilio in paesi a noi vicini, ed anzi in alcuni luoghi di questi Stati stessi non han forza perchè non avendo prestato il potere civile il suo assenso, pubblicate non furono, ben con molto maggior ragione parmi dobbiamo noi dire essere lecito di derogare a quel privilegio che sebbene riconosciuto dal Concilio, anzi che riflettere a materie ecclesiastiche, altro non è se non uno speciale diritto dagli imperatori accordato, e che per volontà dei legislatori civili ha unicamente forza ed effetto.

Che se io riconosco come in quei primi tempi nei quali non avrebbero facilmente potuto i cristiani portare le loro cause innanzi ai tribunali laici, ovvero anche posteriormente quando con maggior prontezza ed equità potevano sperare dai tribunali ecclesiastici vedere definite le loro controversie, o per altri motivi già accennati dagli oratori che mi prece-dettero, poté avvenire che di buon grado non solo i chierici, ma ben anco i laici ai vescovi ricorressero per ottenere giustizia, e si mantenesse in vigore il privilegio del foro, ben parmi esservi ragione di meravigliarsi che già non siasi da lungo tempo quello appo di noi come in altri paesi abrogato. Ma da quel lungo possesso in cui la Chiesa si trova di giudicare delle cause civili e penali dei chierici non mi pare trovar si possa argomento a suo favore, dappoichè di possesso si tratta che dal solo consenso del potere civile deriva, cui in conseguenza pur sempre spetta il diritto di quello revocare.

Mi rimangono ora brevi osservazioni rispetto a quell'articolo di legge il quale conferisce ai magistrati civili il diritto di giudicare delle cause relative al diritto attivo e passivo di nomina ai benefici od ai beni di essi, o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio ovvero al petitorio.

Lesi con quest'articolo di legge credette l'onorevole deputato Marongiu i diritti della Chiesa, perchè, riflettendo coteste quistioni benefici ecclesiastici ovvero il patronato che ai benefici ecclesiastici è inerente, si tratta di cose che per loro natura ed indole alla podestà della Chiesa spettano, e delle quali perciò in nessuna guisa può il magistrato civile giudicare.

Certo se spirituali considerer si dovessero le questioni alle quali ora accenno, non mi farei a sostenere che al magistrato civile attribuire si potesse il diritto di giudicare di esse; ma all'incontro io non posso ammettere un tale supposto.

E qui primieramente, per ciò che spetta alle controversie le quali riflettono il diritto di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici, di che altro in esse si tratta se non di interpretare la volontà del fondatore, di definire se dalle tavole di fondazione sia taluno chiamato a nominare il chierico da presentarsi al vescovo per la canonica istituzione, ovvero se sia in ragione di essere al beneficio nominato? Di diversa natura dire non si debbono cotali quistioni di quello che spesso sorgono fra coloro che si pretendono chiamati ad un fidecommesso, che cioè consistono nel vedere se a termini della volontà del fidecommittente abbia uno a preferenza d'altri diritto al fidecommesso. Ora in simili quistioni le quali a null'altro riflettono se non ad interpretare le tavole di fondazione, e di vedere a chi spetta il diritto di nominare o d'esser nominato al beneficio, io non posso vedere alcun che di spirituale, e quelle anche decise dal tribunale laico e riconosciute in uno fra i litiganti la ragione d'esser nominato, pur sempre io ammetto competere alla potestà ecclesiastica il diritto di non istituire nel beneficio colui a favore del quale sia stata proferita dal magistrato civile la sentenza, in cui siasi riconosciuto il diritto di nomina passiva al beneficio, quando in esso non concorrano quelle qualità, quelle condizioni che dai canoni sono nel beneficiario richieste. Adunque per nulla lesa è la potestà del giudice ecclesiastico, per nulla è lesa l'autorità dei vescovi, quando anche al magistrato civile spetti di giudicare delle quistioni che riflettono la nomina attiva e passiva ai benefici. Locchè è tanto vero che a termini dei concordati tuttora vigenti è ai magistrati civili accordato di giudicare delle controversie che riflettono il diritto di patronato quando di patronato feudale e regio si tratti.

Che se parlasi delle quistioni che riguardano il petitorio rispetto ai beni che formano la dote dei benefici o la proprietà di altri beni ecclesiastici, qualsiasi quistione che tali oggetti rifletta non puossi, a mio avviso, dire che meramente temporale.

L'essere questi beni ecclesiastici, il formare la dote d'un beneficio non ne cangia la loro natura; e se dessi spirituali per sè dire non si ponno, spirituale non è la quistione che riguarda ai medesimi.

Che se ora i tribunali laici giudicano del possesso di simili beni, io non veggo differenza per dire che riconosciuta la competenza dei giudici laici per conoscere del possessorio, in essi non si debba riconoscere quella di giudicare del petitorio.

Se temporale è la quistione che al possessorio riflette, temporale pur debbesi dire quella che al petitorio riguarda; nè la proprietà di tali beni di diversa indole ravvisare puossi di quello che lo sia il possesso, e se in oggi, sebbene a termini dei concordati solo possano i magistrati laici conoscere delle quistioni relative al possesso, pure difatti tutte le quistioni quando anche al merito spettino vengono dai tribunali civili giudicate, ben meglio è, come a ragione disse l'onorevole relatore della Commissione, che francamente dalla legge si dichiarino che eziandio del petitorio debbano i giudici laici conoscere.

Se adunque anche in questa parte lesi non sono i diritti della Chiesa, se non reggono gli argomenti addotti in senso contrario, se questa legge deve dirsi giusta, utile ed opportuna, io non posso a meno di concludere che debba quella dal Parlamento venir approvata. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Brofferio per un fatto personale.

BROFFERIO. Fo plauso all'arguto discorso del signor

conte di Cavour; ammiro il ragionamento grave e profondo del signor ministro dell'interno; ma poichè l'uno e l'altro si volsero personalmente al deputato di Caraglio, mi trovo in obbligo di una breve risposta.

Signori, la parte della Camera dove io seggo fa prova in questa contingenza della sua lealtà unendosi schiettamente e francamente alla maggioranza ed al Ministero per operare il bene. Ma il linguaggio di qualche oratore della destra mi fa sentire la necessità di qualche preliminare dichiarazione che chiarisca ben bene le condizioni delle due parti.

Son pochi mesi che nella quistione dei vescovi di Torino e d'Asti il Ministero, per organo del guardasigilli signor Demargherita, sosteneva in mio contraddittorio un'opinione affatto diversa da quella che oggi sostiene; e ne seppe molto destramente profittare il signor canonico Pernigotti citando ai ministri d'oggi le parole dei ministri di ieri.

A che attribuire questa improvvisa conversione fuorchè all'essersi scoperto dai signori ministri e dal signor Cavour e da tutti i loro colleghi della conservazione che era tempo finalmente di promuovere e non di conservare, perchè i nemici dello Statuto non sono i democratici, ma i reazionari?

Io mi rallegro coi signori ministri e col signor Cavour; meglio tardi che mai: ma non posso a meno di dolermi che mentre noi rechiamo al Ministero il leale concorso dell'opera e della parola, ci si corrisponda dalla destra con epigrammi, e dal banco dei ministri con avversanti dottrine.

Il signor deputato Cavour dopo avere accennata una fazione che vorrebbe tornare indietro, si affretta a soggiungere che egli è ben lungi da credere che questa fazione abbia veramente ostili propositi, e che esistano i pericoli da me più d'una volta annunziati. Eppure, se io pongo mente al complesso del discorso del signor Cavour e alla nuova posizione politica che oggi assunse in questa Camera, non posso a meno di persuadermi che le sue espressioni e la sua condotta sono la conseguenza della confessione che dovette fare occultamente a sè medesimo della verità dei pericoli che vorrebbe dissimulare.

Se ciò non fosse, a che potrebbe attribuirsi il suo improvviso cangiamento?

Sono due anni che da questa parte della Camera si va instando perchè si svolga lo Statuto e si faccia diventare una verità; sono due anni che si va cogliendo ogni occasione per persuadere i ministri che è tempo di romperla colle macchinazioni clericali e di far scomparire dai nostri Codici gli odiosi privilegi a cui si oppongono le costituzionali istituzioni; ma alle nostre istanze, alle proteste nostre non si diede mai retta.

Starem fermi nel nostro proposito di sostenere il Governo, e lo faremo con religiosa probità; uomini di liberali convinimenti, noi combattiamo per la libertà da qualunque parte si manifesti; ma non accetteremo pur mai per modelli di progresso nè i Peel, nè i Grey, nè i Wellington, vecchi *tories* dell'Inghilterra che il signor Cavour ci raccomanda.

Che fecero costoro per il popolo britannico? Si opposero sempre ostinatamente a tutte le riforme; e quando non poterono più opporsi consentirono a qualche concessione omeopatica, come il vecchio avaro che per conservare le sue ghinee si lascia strappare qualche miserabile scellino.

Hanno forse costoro riparato ai mali dell'Inghilterra? Essi li fecero più gravi. L'Inghilterra è assai più vicina in questi giorni ad un cataclisma che nol fosse negli anni addietro. Le miserie dell'Irlanda, grazie alle concessioni dei Peel e dei Wellington, si fecero assai più funeste; e ciò perchè non si restaura un cadente edificio con qualche logoro puntello, ma

è d'uopo ricostruirlo dalle fondamenta. Le concessioni strap-pate a Wellington ed a Grey non furono che un involontario omaggio al genio di O'Connell; non potendo schiacciare l'Irlanda, i *tories* pensarono a deluderla; questa è la politica degli eroi del conte Cavour.

Accanto ai *tories* dell'Inghilterra io colloco il famoso Anteo dell'Austria, Venceslao Metternich. Anch'egli si vantava di aver salvata l'Europa coi suoi trattati e coi provvedimenti suoi. La monarchia assoluta dell'Europa lo proclamava il primo politico del mondo; e le rivoluzioni dell'Italia, della Spagna, della Grecia, della Francia, della Polonia e per ultimo dell'Austria stessa, fecero testimonianza alla terra della pochezza del suo intelletto e della sterilità del cuor suo.

Passo al discorso del signor ministro dell'interno.

Egli respinge le mie teorie legali; egli sostiene che altro sono i trattati, altro i concordati. Vediamo se ciò sia vero.

Ecco la definizione che io trovo dei concordati nel *Dizionario legale* del signor Ledru-Rollin... (*Mormorio alla destra*)

Quelli che mormorano in questo momento non sanno che Ledru-Rollin è uno dei primi giureconsulti della Francia. (Bravo! *dalla sinistra*) Me ne duole per essi.

Ecco la definizione del signor Ledru-Rollin. I concordati sono « transactions entre le chef du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel ayant pour but de régler les rapports généraux qui unissent les deux pouvoirs dans les divers pays de la Chrétienté. »

Non si parla in questa definizione delle sole relazioni che riguardano l'esercizio del culto, si parla delle relazioni generali: ed io domando al signor ministro dell'interno se il concordato del 1841 fra Roma e Piemonte tratti dell'esercizio del culto, o di materie legislative che sono fondamento della civile società. Trattasi di reati, di crimini, di giudizi, di competenze forensi; e queste sono materie di criminale giurisprudenza, non di spirituali esercizi.

Nè comprendo maggiormente la dottrina del signor ministro quando si fa a sostenere che nei concordati fra Roma e Piemonte non vi fu alienazione di diritti, ma vi fu solo prestazione di consenso per l'esercizio di un diritto che a noi spettava.

Quando si consente che un diritto che è nostro passi in altrui dominio non si compie forse un'alienazione di diritti? Quando in un contratto si presta il consenso non è forse tutto consumato? E si può forse dare oggi e ritirare a capriccio domani il consenso nei contratti, il consenso che è la base sostanziale di tutte le umane convenzioni?

Soffra pertanto il signor cavaliere Galvagno che io persista a sostenere che le vere ragioni legali che per noi militano contro la Santa Sede sono queste: che si alienò un diritto inalienabile, quello cioè della sovranità nazionale; che prescindendo anche da questo vizio radicale del contratto, avrebbe il medesimo cessato di esser valido per le mutate contingenze che lo resero incomportabile coi diritti e cogli interessi della nazione; che poste anche in disparte queste considerazioni, la promulgazione dello Statuto avrebbe virtualmente abolito ogni privilegio che è inconciliabile colla libertà costituzionale.

Non piacciono queste dottrine al Ministero? Me ne duole: io le ho portate in suo sostegno con sincerità di cuore, e perchè ho creduto che egli si mettesse sinceramente nella via del progresso. Nè voglio ricredermi così presto. Voglio soltanto ricordargli che se per avventura credesse di essere salito alle stelle con questa sola riforma, s'inganna a gran partito. Egli comincia bene: ma cominciare bene è poco se non

si continua meglio; e noi siamo con lui a condizione che per-severi, e non pensi a disfar oggi l'opera che ha abbozzata ieri. Ogni riforma che si compie porta seco la necessità di un'altra riforma; e chi si arresta nella via del progresso fa peggio che chi si tiene indietro. (*Segni d'approvazione generale*)

Mi ha profondamente commosso l'elogio del signor Cavour alla mia austerità cristiana. Il bacio di un canonico che ho ricusato mi ha fatto meritare dal signor Cavour questa corona evangelica. Ma ohimè! ho troppo d'uopo, sventurato peccatore qual sono, della universale indulgenza per far pompa di cristiana austerità. E per provare al signor Cavour che io non sono tanto austero, eccomi pronto a porre la mia nella sua mano per votare con lui a favore del Ministero, colla riserva di ritirarla subito, se il signor Cavour, dopo aver fatto oggi un passo innanzi, intendesse di far domani due passi indietro. (*Applausi generali*)

MARONGIU. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se non intende entrare nella discussione, allora gli do subito la parola.

MARONGIU. No! no!

PRESIDENTE. La parola è al deputato Spinola.

MARONGIU. Domando la parola.

PRESIDENTE. Farò osservare al signor deputato Marongiu che se intende entrare nella discussione, io devo prima accordare la parola al signor Spinola.

MARONGIU. Io credo dover rispondere a quanto si è detto ieri, e particolarmente a quanto ne ha risposto l'onorevole signor deputato Pateri.

PRESIDENTE. Allora egli intende di entrare nella discussione generale, e quindi abbia pazienza di aspettare la sua volta giusta il turno d'iscrizione.

Il deputato Spinola ha la parola.

SPINOLA G. B. Signori, dedicato dalla più tenera età alla carriera delle armi, non sono certamente oratore che valga di per sé a meritare la vostra attenzione. Ma la somma importanza dell'argomento proposto quest'oggi alla deliberazione del Parlamento impone ad ognuno di noi il rigoroso dovere di seriamente riflettere alla convenienza, alla giustizia, alle conseguenze del voto che si deve pronunziare; e così io credo mio dovere di palesare quello che mi suggerisce alla mente e mi pone sul labbro la coscienza di cittadino cattolico e di rappresentante della nazione.

Ed il farò in poche parole, fidando nella vostra severa imparzialità, per cui, anziché alle forme esterne del discorso, vorrete por mente alla sostanza delle mie ragioni.

Signori, io non vi contrasterò per ora nè la giustizia, nè la convenienza del presente progetto di legge, ma nego assolutamente il potere di metterlo in atto, senza il precedente consenso del Sommo Pontefice (*Rumori*), nel quale solo esiste il diritto di toccare ciò che spetta al culto cattolico, o ai diritti dei suoi ministri. Una gran parte, per non dir tutti i punti di cui tratta il presente progetto di legge, sono stabiliti sull'autorità di concordati. La semplice esistenza di questi concordati è più che bastevole, a parer mio, a chiaramente dimostrare come esista l'incontestabile diritto della Santa Sede intorno a tali materie.

Ed il Governo medesimo ha riconosciuto questo diritto con una prova di fatto, mentre sentiamo aver egli chieste ripetutamente alla Corte romana le facoltà in proposito. Da ciò ne segue che trattando quest'affare indipendentemente da Roma noi faremmo cosa apertamente contraria ai nostri medesimi principii (*Mormorio alla sinistra*), che non altrimenti che per abuso di forza potrebbesi per parte nostra scono-

scere quel diritto. Procedendo a riforme importanti di cose ecclesiastiche, senza prima metterci d'accordo col capo supremo di quella religione cattolica, apostolica e romana (*Rumori a sinistra*), che il magnanimo Carlo Alberto nel primo articolo dello Statuto proclamava religione dello Stato; sì, lo ripeto, o signori, il fare altrimenti potrebbe, se volete, tornare utile, potrebbe giovare allo spedito andamento delle cose, potrebbe soddisfare ai desiderii di molte persone, potrebbe riparare a molti disordini, ma sarebbe sempre cosa poco prudente, sarebbe un abuso di forza, e l'abuso di forza è ingiustizia, e l'ingiustizia non giovò mai ai popoli! (*Forte mormorio di disapprovazione*) —

Non contrasterò al signor ministro di grazia e giustizia l'esattezza de' suoi principii, dell'uguaglianza di tutti innanzi alla legge, e della necessità che non vi sia luogo inaccessibile all'azione della giustizia. Sostengo bensì che la coscienza di cattolico ed il rispetto del luogo santo impongono il dovere di non attuarli senza il concorso di quella autorità che riguardo alle materie religiose è indispensabile.

So bene, o signori, che altri Governi precipitarono a vie di fatto senza tanti riguardi, e poco dopo con minacce di peggio, o con altri mezzi poco meno che violenti ottennero la convalidazione di quelle riforme, o almeno una certa tolleranza della Santa Sede che si tolse invece di consenso. Ma l'onore del nostro paese eminentemente cattolico comporterebbe forse che ci facessimo imitatori delle nequizie straniere? L'ottenere il condono di un'ingiustizia cancellerebbe forse l'onta di averla commessa?

No, no, o signori, non ispetta nè a noi, nè ai signori ministri il sceverare la religione di quei privilegi che le sono guarentiti dalla santità dei trattati. Sottomettiamoci, e rispettiamo la Chiesa ed i trattati, ed allora otterremo certamente quando desideriamo.

Concludo adunque che sino a tanto che il Ministero non riesca a dimostrarci che l'articolo 1° dello Statuto non ci impone il dovere di rispettare le leggi ecclesiastiche, e che ci ha sciolti invece d'ogni obbligazione di mantenere gli accordi legalmente conclusi e giurati colla suprema autorità della Chiesa, non si può adottare la legge che ci viene dal Ministero proposta.

E prego la Camera di voler invece adottare il progetto dell'onorevole deputato Balbo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sulis.

SULIS. Le questioni delle immunità ecclesiastiche agitarono per lo passato molti regni, e la storia diede lode di civiltà a coloro che scrivendo od operando le soppressero o le diminuirono. E fu tanto e siffatto lo studio che ormai quei privilegi tornarono esosi alla parte maggiore e migliore del clero. E che diffatti sono queste immunità locali, reali, personali? Sono istituzioni o sorte o radicate nei tempi di mezzo nei quali ciascheduna corporazione volle procacciarsi un'azione propria indipendente; d'onde è che i Governi furono deboli, disordinati, malvagi, perchè dovendo cedere porzione di sovranità or ad una, or all'altra di quelle classi, dovettero mancare di giustizia con tutti. Basti alla prova l'accennare che le due principali corporazioni dei tempi andati, cioè la chierisia ed il feudalismo, di rado alleate, spesso nemiche, sempre turbarono il mondo. Il feudalismo cessò, ed il clero, restringendosi ai propri uffici, crebbe di riverenza e d'autorità morale, e vide che volendo tenere un piede entro il santuario e distendere l'altro alla Corte od alla Curia partecipava degli intrighi e delle nequizie umane che era chiamato a correggere, non ad imitare. Laonde è che nei paesi civili d'Europa il prete benedice il popolo e le istituzioni da lui

amate, esige ed ottiene l'ossequio universale quando attende alle opere dell'alto suo ministero: ma dappoi, deposta la clamide sacerdotale, va commisto col popolo, vive delle leggi e dei destini d'esso, ritraendo da siffatta comunanza non impedimento, sì aiuto a ben meritare di Dio. (*Bene! Bravo!*)

Siffatte cose sono così persuase ai più che non dubito debba la legge che esaminiamo tornar accetta al paese che aveva diritto d'attendere, al clero che la doveva desiderare.

Essendosi però fatte obiezioni alla legittimità della legge ed alla sua opportunità, mi propongo di esaminarle. Il deputato Marongiu la disse contraria allo Statuto, giacchè l'articolo 1° dichiara la religione cattolica religione dello Stato; dal che a sua sentenza le immunità ecclesiastiche divengono inviolabili. E perchè, sebbene altri preopinanti siffatta conseguenza non osarono trarre, ma pure del medesimo argomento usarono, mi è forza cominciare da questo. Signori, il primo principe che abbia dichiarato la religione dello Stato essere la cattolica fu Costantino, il quale gli altari pagani rovesciò, ricusò le istanze del Senato che voleva si conservasse quello della vittoria, e la croce del Nazareno fece riporre nei templi e sulle bandiere. Il grande esempio fu imitato da Teodosio il Grande che con ispeciale editto comandò si ritenesse per tutto l'impero essere la cristiana la sola religione dello Stato. Or bene, siffatte dichiarazioni importarono esse immunità? Per aver quei principi dichiarato ciò, intesero essi di riconoscere gli ecclesiastici privilegi? No: io vedo invece che la Chiesa fin da quei suoi primordi sociali riconobbe la sovranità dei principi, i padri diffatti del primo Concilio ecumenico di Nicea gli atti conciliari sottoposero all'approvazione di Costantino, ed a Teodosio il somigliante fecero i padri del Concilio costantinopolitano. E che intera fosse l'autorità del principe nelle persone e nelle cose degli ecclesiastici lo dimostra il decimosesto libro del Codice Teodosiano, nel quale ordinamenti si veggono sulle canoniche discipline, acciocchè la salute dello Stato non pericolasse. So bene che i più zelanti fra i eurali di Roma tentarono di agguingere a quel Codice la legge *De episcopali iudicio* per segnalare fin da quei remoti tempi una ecclesiastica giurisdizione: ma so del pari che gli storici notarono l'inganno, e che il gran commentatore Gottofredo dichiara apocrifa, falsa l'aggiunta.

Pertanto il deputato Marongiu permetterà che io gli noti l'errore storico in che cadde quando risolutamente asserì che nel quarto e nel quinto secolo esistesse il foro ecclesiastico, giacchè neppure ai tempi di Giustiniano quello era affatto indipendente; del che ne fa prova la novella 83ª, in cui leggesi del come il patriarca di Costantinopoli implorò dall'imperatore la grazia che le cause ecclesiastiche prima di inviarle ai magistrati laici si vedessero dagli arcivescovi, e solo allora i primi le definissero quando gli arcivescovi decidere non le potessero. Giacchè, io dico, se il patriarca chiedeva ciò siccome una grazia, ben mostrava che il giure comune e la pratica giudiziaria altrimenti ordinavano.

L'origine del foro ecclesiastico e delle altre immunità di già l'accennai nell'esordire del mio discorso. I vescovi spesso erano arbitri nelle liti, ed era l'ufficio in essi di carità, e nei litiganti di fiducia; progredirono dappoi a recarsi fra mano maggiori autorità, e quando all'epoca dell'invasione dei barbari andarono disperse le civili istituzioni, i chierici che avevano serbato le parti più essenziali del romano diritto non è meraviglia che siensi di ciò molto giovati per ripristinare i responsi della Curia, e tenere anche autorità di foro.

Ma checchè sia di ciò, veniamo a quel che più importa, e quindi è che io considero la Chiesa o come un corpo politico

o come un corpo mistico e sacro; non v'ha altro modo. Come corpo politico va riguardata per rapporto allo stato di cui è membro; come corpo mistico è sacro per rapporto all'unione dei fedeli radunati in una medesima fede ed in un dogma. Non v'ha dubbio che la Chiesa nel secondo modo considerata ha un unico capo, il Sommo Pontefice, e che sarebbe sacrilega usurpazione il voler a lui contendere la supremazia e la podestà ch'è spirituale; ma la Chiesa riguardata come corpo politico fa sì che gli ecclesiastici si debbano ritenere per cittadini, e come tali obbedire alle leggi dello Stato. So che questa separazione tardò a perfezionarsi, e so che aiuto ad essa furono i concordati. Adunque di essi bisogna discorrere. I concordati, a mio credere, furono convenzioni o patti liberi, spontanei, come di due persone che comuni interessi hanno su qualcosa che profitti ad entrambi di regolare. I principi avevano interesse a che la temporale autorità non patisse, i papi negli ampliamenti di tale autorità sospettavano di menomare la supremazia loro, che ben confessavano essere spirituale, ma pur credevano più salda quanto più s'allargasse sulle persone; codesti concordati furono sempre atti transitorii, giacchè nella storia appariscono siccome concessioni or fatte dai re a Roma, or da lei fatte ai principi. Diffatti cominciando dai capitolari di Carlo Magno, potentissimo sire, dichiarato da Leone III difensore della Chiesa romana, trovansi ivi le basi degli ordinamenti clericali di Francia non disputate dal papa, che dappoi servirono per le famose libertà della Chiesa gallicana; esaminando il concordato di Francesco I con Leone X è facile scorgervi come quel re che mirò in tutta sua vita alle conquiste in Italia non abbia mostrato deferenza alle pretese pontificali; che per aggiungere i suoi fini, riguardando il concordato di Napoleone primo console studioso d'impero e del concorso clericale col l'altro concordato di lui, imperatore e carceriere del papa a Fontainebleau, egli è facile conoscerli la grande differenza occasionata dalla diversa politica condizione dei due contraenti. E per citare un esempio d'Italia, paragonate il concordato del regno delle Due Sicilie con Roma dell'anno 1741, quando era ministro a Napoli Tanucci, coll'altro del 1818, quando le armi della Santa Alleanza riposero in trono Ferdinando IV, e vedrete il primo favorevole alla monarchia, il secondo alla Curia romana, cresciuta di potenza per le paure dell'assolutismo.

Queste cose dissi a dimostrare che i concordati non avendo una regola determinata furono sempre atti transitorii, spontanei, volgenti ai modi dell'esercizio dell'impero e del sacerdozio per rapporto alla Chiesa nella duplice sua azione di corpo politico e di corpo mistico, i quali atti non mai potevano estendersi insino alla reciproca usurpazione o del pontificato sullo Stato, o di questo su quello; che se qualche usurpazione si fosse fatta, non dee valere, epperò come sarebbe lecito al papa, senza il consenso del prence, riprendere ciò che avrebbe potuto perdere del suo potere spirituale, così dee esser lecito al principe ripigliare al modo stesso quanto avesse perduto della sua temporale podestà.

Queste cose venni esponendo per coloro che dissero essere da 15 secoli il clero al possesso dell'immunità, il quale possesso essendo stato non plenario, ma oscillante, a seconda dei casi e dei tempi, non so come voglia ritenersi quale un titolo perpetuo e duraturo in eterno.

A me pare che avendo gli oppositori della legge, tra i quali i due sacerdoti Pernigotti e Marongiu, confessato che le immunità furono concessioni di principi, ciò basti a chiarire che in essi è il diritto di ritorli come fu il diritto di darli, e quest'ultimo diritto non può estendersi insino alla cessione

irrevocabile, perchè allora importerebbe perfetta alienazione di sovranità. Però di sovranità, d'inalienabilità assai si è parlato, epperò finirò per dire qualcosa sull'opportunità della legge.

I pericoli che taluno ha temuto di dissidii e di discordie, io li vedo nel rifiuto della legge, non nella sua accettazione, perchè io penso che la concordia fra cittadini si rompa pei privilegi, non per l'uguaglianza della giustizia.

L'opinione pubblica quando è ch'era più illuminata, o adesso o nel secolo xvi, in cui il Concilio di Trento fu da alcuni sovrani recusato, da tutti ricevuto colla protesta di non accettare le parti lesive della sovranità? Or bene, consultate pure tutte le cronache dei tempi e non troverete che quell'atto abbia per nulla turbato le coscienze, le quali neppure si turbarono allorchè per ordine dell'imperatrice Maria Teresa fu pubblicamente abbruciata a Milano la bolla *Equa domini*. Perchè adunque temerete ora nel secolo xix, coll'esempio di tante nazioni che fecero quel che noi faremo che il popolo nostro scambi le cose e veda nella legge un'offesa alla religione a vece di riconoscerli un atto per nulla a lei di nocumento? La religione è un sacro deposito che manderemo intatto ai nostri figli; troppo li amiamo noi per volerli privare di sì cara, consolante e sapiente cosa!

Il clero stesso avrà a grado l'uguaglianza innanzi alla legge, e quel che disse il deputato Marongiu sui pericoli di persecuzione, di calunnie, di peggio che egli raffigurò per i chierici nei giudizi laici, è un'ingiuria alle nostre leggi, la cui bontà disconosce ai nostri magistrati, la cui rettitudine pone in forse, ai nostri sacerdoti che suppone capaci di delitti che abbisognino del segreto per rimanere impuniti. Affrettiamoci invece ad accettare la legge che toglie un assurdo dalle nostre istituzioni, togliendo le immunità ecclesiastiche, le quali se, come disse l'onorevole Pernigotti, furono diminuite per consiglio della civiltà, deggionsi ora affatto da noi annullare per essere consentanei allo stato dell'attuale nostro incivillimento. (*Bene! Bravo!*)

MARONGIU. Postochè l'onorevole mio collega, deputato Sulis, pare che abbia fraintese alcune parti del discorso che ho fatto nella tornata di ieri, è necessario che io mi faccia a ripetere brevemente quanto ieri ho detto. (*Rumori — No! no!*)

Se il signor deputato Sulis avesse posto mente a quanto io era venuto dicendo, non avrebbe confusi gli arbitrati coi giudizi. La potestà di arbitrato che ha esercitato la Chiesa fin dai primi secoli dipende appunto dal precetto che imponeva san Paolo ai fedeli che non portassero le loro controversie ai tribunali laici, perchè questi tribunali erano in allora occupati da giudici pagani (*Ilarità a sinistra*), e siccome vi era pericolo che i novelli credenti cadessero nell'idolatria in forza del giuramento per i falsi Numi che avrebbero dovuto prestare qualora fossero obbligati a comparire in questi tribunali, quindi è che i fedeli stessi costituirono alcuni arbitri nel proprio seno, onde comporre le vertenze che tra loro potessero insorgere, e specialmente ai sacri ministri ebbero a deferire cotale onore, come quelli verso i quali maggiore era la fiducia e la venerazione dei medesimi. Cotesti arbitrati pertanto, come quelli che non in odio, o per disconoscere la podestà civile, ma soltanto per l'addotta ragione e per ispirare ai fedeli lo spirito pacifico della cristiana religione si erano fin dallo stesso nascere della Chiesa introdotti, cessarono tostochè il sacerdozio, e l'impero strinsero il patto di concordia e di pace, sebbene i religiosi principi anche dopo quest'epoca permettessero, anzi pregassero i loro sudditi perchè portassero le loro controversie alla cognizione dei vescovi, la di cui santità e virtù era così generalmente

nota dal credersi sufficiente a comporre i più intricati affari.

Riguardo poi ai giudizi debbo dire che la podestà giudiziaria in discorso fu esercitata fin dai primi secoli dalla Chiesa, cioè dal IV e V secolo, senza temere la nota di anacronismo di cui mi si volle accusare. Per provare cotale incontrastabile verità non ho che a presentare al deputato Sulis il canone del Concilio di Cartagine celebrato nell'anno 394, nel quale ecco come si esprimono quei padri:

Item placuit. . . . (Rumori e interruzione a sinistra)

Si è potuto sopportare dalla Camera che si leggesse in latino una legge poco fa, essa può sopportare che si legga un canone.

Voci. Sì! sì! Parli! parli!

Item placuit, ut quisquis episcoporum, presbiterorum, diaconorum, seu clericorum cum ei fuerit crimen institutum, vel civilis causa fuerit commota, si relicto ecclesiastico iudicio, publicis iudiciis purgari voluerit, etiamsi pro ipso fuerit prolata sententia, tamen suum amittat, et hoc in criminali, in civili vero perdat quod evicit si locum suum obtinere maluerit.

Nello stesso senso, per non citare molti altri Concilii tenuti in quel periodo di tempo, onde non abusare di troppo e stancare la pazienza della Camera, si esprime il Concilio di Calcedonia celebrato nel 451, al canone IX:

Si quis clericus adversus clericum habet negotium non deserat episcopum proprium ut ad saecularia percurrat iudicia, sed prius actio ventiletur apud episcopum proprium partes vel certe consilio eiusdem episcopi apud quos utraque voluerint iudicium continuabitur.

Ora io debbo far sapere al deputato Sulis che questi canoni son genuini e veri, e non lo provo solamente col testimonio dei più accreditati storici e canonisti dei quali forse molti sarebbero creduti preoccupati da spirito di parte, ma lo provo coll'autorità dello stesso Van Espen, la di cui divozione in sostenere i diritti ecclesiastici è troppo a tutti notoria, onde non ingenerare sospetto di sorta sulla questione che si discute. Ecco le di lui parole nel commento dei citati canoni:

Canon in hoc articulo generaliter loquens de omni negotio, et causa inter clericos vertente tam de causis civilibus, quam de ecclesiasticis est intelligendus, ut quaecumque in his causis inter clericos oriatur quaestio ad episcopum proprium, et non ad saecularia iudicia deferatur.

A questi canoni trovansi pur anco concordi molte leggi civili degli antichi tempi, la autenticità delle quali se molti contrastano, sono però moltissimi critici che per lo contrario le riconoscono genuine e con gravissimi argomenti lo addimostrano.

Importanto fino a che non si distrugga la verità dei monumenti da me addotti, fino a che non si neghi ogni autorità a rinomatissimi storici, io avrò tutto il diritto di far osservare al mio amico e collega deputato Sulis quale di noi due meriti la nota di anacronismo.

Il riferire poi l'origine delle immunità personali dei chierici ai tempi di mezzo, all'istituzione dei feudi, che è quanto dire ai secoli delle barbarie, alla decadenza dell'impero, è tale una storia da non potersi ammettere da chi per poco abbia dato una scorsa alla storia dei Concilii ed agli annali ecclesiastici.

Mi duole assaissimo che il deputato Sulis siasi lasciato sfuggire nel suo discorso che i Concilii ecumenici venivano dalla Chiesa sottoposti all'approvazione degli imperatori, citando in appoggio alcuni esempi, perchè se con siffatta asserzione

egli intendesse di asserire che le definizioni di quelle venerande assemblee fossero destituite di loro forza prima dell'approvazione del potere secolare, andrebbe ben lungi dal vero ed impugnerebbe apertamente la dottrina cattolica, la quale riconosce nella Chiesa il libero ed indipendente diritto di proporre le sane dottrine in materia di fede e di morale, e di stabilire le regole disciplinari che crederà opportune per il bene spirituale della società cristiana. I Padri dei Concilii ricorsero ai principi perchè tutelassero di loro autorità la Chiesa, proteggessero la di lei libertà, e procurassero la esatta osservanza delle leggi canoniche, non però ad oggetto di riconoscere in essi un'autorità che dessi non avevano, nè potevano avere, autorità di ordine soprannaturale, la quale non poteva competere ad altri che alla gerarchia ecclesiastica, cui soltanto concedeva il Divino Fondatore della Chiesa. Che se talvolta trovansi nelle leggi civili qualche disposizione riflettente materie di ecclesiastica pertinenza, sanno ben tutti che cotale leggi o non furono che un'esplicita conferma delle sanzioni canoniche che il potere civile volle tutelare colla sua autorità, o furono tali leggi che non ottennero il loro effetto che quando furono adottate dalla Chiesa, la quale ad alcune accordava, negava ad altre.

Disse finalmente, se mal non mi appongo, il deputato Sulis che la Chiesa è una parte dello Stato; sentenza questa sì equivoca che potrebbe condurre al sistema dei protestanti, i quali non sapendo conciliare nella società cristiana due diversi poteri, quasi che ben distinte non fossero le attribuzioni di ciascuno di essi entro la propria sfera, stabilirono l'assurdo, per cui dissero essere la Chiesa uno Stato entro lo Stato civile, che è quanto dire esser la Chiesa un'ancella dipendente dal potere civile, essere la Chiesa simile ad un corpo o ad un collegio che la podestà secolare può ammettere, regolare in tutto colle sue leggi ed anche distruggere; mentre per lo contrario il cattolico dogma c'insegna che la Chiesa, come d'ordine soprannaturale, è indipendente da qualunque potere nell'esercizio delle sue attribuzioni che non avversa qualunque sorta di Governo legittimo, ma gli è amica, e lo protegge, chè, nata nell'antagonismo non è serva di alcuno, ma vivrà in eterno ad onta delle contraddizioni del mondo; che se voglia dirsi che dessa è nello Stato civile io lo ammetterò nel senso espresso da un profondo filosofo, cioè come la luce è nell'universo, come la ragione nell'anima.

E ciò basti per rispondere al deputato Sulis, il quale sono ben lungi dal credere che abbia voluto menomamente accennare a dottrine tutte contrarie alle sue credenze, che io ben conosco essere sinceramente cattoliche; che se in questa legge che discutiamo discordiamo alquanto, egli mi sarà cortese di compatimento perchè le mie convinzioni, la mia qualità, la mia coscienza non mi permettono che io mi adatti a transazione di sorta.

SULIS. Io non posso accettare la specie di anatema che mi scaglia il deputato Marongiu; io lo respingo lungi da me, perchè io son cattolico quanto lo possa essere lui stesso. In quanto poi alle osservazioni da lui fatte egli ha confuso il dogma colla disciplina ecclesiastica; bisogna andare ben cauti onde non confondere queste cose che devono essere distinte e separate fra di loro. In quanto poi all'anacronismo storico che mi appone è pur inesatto: diffatti pei fatti da me enunciati sui Concilii di Nicea e di Costantinopoli cito l'autorità dello storico Eusebio, il quale a conferma di sue asserzioni citando, come faccio io, lo storico fonte donde le trasse non isbaglia, nè fa al certo anacronismi.

MARONGIU. Parlai in diverso senso.

NOVELLI. Signori, in mezzo a tanta luce gettata dai precedenti oratori sopra di una questione la quale si presentava a prima vista, a mio credere, nella massima semplicità, io non saprei, a dir vero, che cosa possa ancor reputarsi necessario d'aggiungere; un solo fatto, un solo argomento io addurrò tuttavia fra i cento che ancora rimarrebbero per combattere i dissenzienti. Lo Statuto, come già replicatamente venne detto in questa Camera, stabilisce che la giustizia emana dal Re, che i magistrati l'amministrano in suo nome e che sono inamovibili dopo un tempo determinato; lo stesso Statuto stabilisce che tutti i cittadini siano eguali d'innanzi alla legge, qualunque sia lo stato ed il grado loro: dopo di ciò domando se la legge presentata dal Ministero non sia una legittima, diretta, logica conseguenza dello Statuto medesimo.

E se la cosa è così come venne dimostrata dai precedenti oratori, e soprattutto come venne dimostrata dall'onorevole signor ministro della giustizia, io domando come si possa giurare l'osservanza dello Statuto, e quindi non ammettere una legge che n'è una necessaria conseguenza. (*Rumori in senso diverso*)

Eppure, o signori, deputati che doppiamente giurarono la osservanza dello Statuto credettero che questo loro giuramento li vincolasse in modo da poter impugnare la conseguenza dello Statuto medesimo. (*Rumori e segni di denegazione sopra alcuni banchi della destra*)

Io adunque conchiudo queste brevi mie osservazioni col ripetere che non si può giurare obbedienza ed osservanza allo Statuto senza ammettere una legge che ne è una diretta, manifesta e logica conseguenza. (*Segni d'approvazione*)

BALBO. Domando la parola per un fatto personale.

Le opinioni sono diverse.

Le une e le altre sono appoggiate allo Statuto. L'argomentazione che ha fatta il signor avvocato Novelli è quella che ha sviluppata il primo di tutti il signor guardasigilli in appoggio della legge. Su questo medesimo argomento si è disputato finora, ed alcuno fra noi ha abbracciato per convinzione una sentenza opposta a quella che è stata sostenuta dai nostri avversarii. Noi ci appoggiamo al primo articolo dello Statuto e dichiariamo che crediamo questa legge contraria a quello. Noi non diciamo, ad imitazione del signor avvocato Novelli, che coloro i quali sono dell'opinione diversa dalla nostra manchino allo Statuto od ai propri giuramenti, ma crediamo ch'essi s'ingannino nella interpretazione di questo stesso Statuto.

Ma se questa è semplice questione di convinzioni e d'interpretazione, dichiaro però e sostengo, ed in questo io credo che ci troverem tutti d'accordo in questa Camera, che l'accusa di violare lo Statuto ed il giuramento è evidentemente, altamente antiparlamentare. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Credo di dover dire nella mia qualità di presidente che non posso pensare che l'onorevole deputato Novelli colle parole che ebbe a proferire abbia mai inteso di portare un vincolo qualunque alla coscienza degli altri deputati.

NOVELLI. Quando ho parlato ho inteso di esprimere una mia convinzione particolare come ognuno degli oratori che mi hanno preceduto ebbero la libertà di farlo e lo fecero.

Quindi ripeto essere mio convincimento che non si possa, dopo aver giurato lo Statuto (la sbagliero, ma lo dico, perchè penso così), disconoscere una legge che io credo una logica conseguenza dello Statuto medesimo.

BALBO. E noi non crediamo che questa ne sia una logica conseguenza, anzi crediamo il contrario.

NOVELLI. Ognuno può avere la sua opinione anche su questo punto.

BALBO. E noi teniamo la nostra.

BERSANI. Signori, la natura della questione che si agita costringe me pure ad usare del diritto della parola per esprimere più apertamente che io non soglio col solo suffragio il mio pensiero; ed il farò brevemente perchè dopo tanti oratori è piuttosto possibile appoggiare gli argomenti dei preopinanti che produrne dei nuovi. Io non sono per rinvocare in dubbio che le materie di cui si tratta, per il variare che fanno continuo i tempi e le condizioni dei popoli, possano talvolta andar soggette a mutazioni e riforme; e non ignoro quello che tutti sanno, come e in altri paesi cattolici, e in questo nostro furono esse più volte fatte in queste medesime materie ed in altre ad esse simiglianti. Neppure vorrò, nè ragionevolmente potrei disconoscere in chi siede al Governo della cosa pubblica il diritto, anzi il dovere di investigare quale oggi possa essere fra noi bisogno o necessità di cosiffatte variazioni e di procacciarle. Ma nella considerazione di quelle che ora ci sono proposte a me non è possibile di rimuovermi dall'animo questo pensiero che manifestamente appartengono esse insieme alle due distinte ma coordinate società spirituale e civile, ed alle due distinte ma coordinate autorità a cui n'è dato il governo. Le quali società sono per modo vincolate, e tale è fra loro intreccio che in ogni tempo, in ogni operazione sono ad amendue del pari necessarie le più diligenti cure e la massima circospezione non solo a non ledere i diritti l'una dell'altra, ma a giovarsi con intimo e perfetto accordo al conseguimento di quello scopo speciale a cui ciascuna nel proprio ordine spirituale e politico aspira. Ogni esorbitanza non può non incontrare resistenza.

E queste esorbitanze da qualunque delle due parti avvengano sono altamente condannate dalla ragione e dall'eterna giustizia, e la storia mostra apertamente quanto perniciose tornino all'una ed altra e di quante calamità abbiano miseramente funestata la terra. Voi vedete, o signori, che io mi accosto alla sentenza di coloro i quali quando sia chiarita vera e reale nella civile società la proclamata necessità dei progettati provvedimenti richiedono che l'ecclesiastica autorità debba avervi anch'essa partecipazione di azione.

E ben parmi ragionevole quello che essi vanno dicendo non potersi alla Chiesa negare l'intervento a provvedimenti che non solo alle esterne sue relazioni, ma ancora all'interno suo ordinamento appartengono.

Questo esigere la sua natura di società per divina istituzione indipendente e per la specialità del suo fine spirituale, esigerlo l'antichità del possesso e la vetusta persuasione e venerazione dei popoli e la fede delle convenzioni.

Bene altresì, quanto alle funeste traversie che corrono in questi turbatissimi tempi, sembra che ragionino: potere certamente in questo, come in ogni altro negozio o pratica, occorrere difficoltà, remore, incagli; ad ogni modo convenirsi temperare i troppo accessi desiderii, gli strabocchevoli impeti frenare (*Oh! oh!*), non bene esagerarsi i mali che da alcun indugio potrebbero provenire e non essere quelli di tanta gravità che per impazienza di essi corrasi ad affrontare il pericolo di altri maggiori; alle istituzioni immutabili ed indefettibili doversi mirare, più che non alle persone per natura caduche, e nelle umane faccende soggette per natura a variare di opinioni e di pensieri. Questa essere condizione delle mondane cose che la invincibile forza della ragione e

del diritto vada con pacata opera ordinandole: l'impeto, la impazienza e le ire generare soltanto confusione, disordine e rovine. E di confusione, di disordini e di rovine non è ella ancora colma abbastanza questa povera Italia? (*Bisbiglio e voci*: Oh! oh!) Non hannola ancora abbastanza lacerata e guasta le nostre discordie, i vicendevoli nostri sospetti? Signori, la più funesta delle discordie è quella dei laici e del chiericato. E ben se sanno gli implacabili nemici d'Italia che a totale sua distruzione soffiano continuo in questo fuoco. Non voglia il cielo permettere che mentre gli animi la abborriscono la nostra opera esterna miseramente cospiri coll'empia opera loro. In verità (*Risa ironiche*) alle prime voci che udii correre di questi provvedimenti, anziché ci fossero dal Governo proposti, io mi sentii destare nell'animo il sospetto non fosse questa una delle consuete mene (*Rumori*) per cui studiassero di levare fra noi discordie, o come essi vogliono dire, la necessaria confusione del caos per ispegnere quest'odiattissima luce che ancor rimane di libertà italiana e ricomporre poi, Dio sa come, a loro talento Italia. Io non m'inoltrerò in un'arena bollente dove infuriano le tempeste delle passioni e turbano le opere ed i giudizi degli uomini. Pure questo solo, e non inopportuno dirò, essere le nostre libere istituzioni fondate sopra sì irrefragabili e patenti titoli di legittimità che niun verace professore della morale cattolica può senza rinnegarne i fondamentali principii recusare loro quella riverenza e quell'opera che a tutti non per necessità, ma per dovere è prescritta: accomodarsi la religione cattolica del pari a qualsivoglia legittima forma di Governo, e in tutte potere egualmente il prete cattolico bene adempiere la divina sua missione.

Quale adunque può essere giusta cagione di diffidenze o di sospetti? Si lasci pure libero il corso alla immaginazione, si raccolga quanto possono di meglio offerire le scuole de' filosofi morali, e non verrà fatto mai ad alcuno di foggarsi un cittadino che sia cittadino più utile del sacerdote cattolico che sia veramente informato del vero spirito di Cristo. E piacesse a Dio che come io posso con verità asseverare che non è di tali scarso il numero, così potessi affermare essere l'ordine chiericale mondo affatto de' contrari che immemori della santità del loro stato, meglio delle umane faccende che di quelle di Cristo amano occuparsi. Ma noi poniamo mente che in questi tempi in cui tanta abbiamo necessità di stringere in fratellevole accordo e menti e cuori, non solamente le usurpazioni e le aperte esorbitanze, ma ancora un operare non abbastanza prudente e circospetto, e se non i provvedimenti stessi, certo il modo del farli, ove (che Dio nol voglia!) si venisse ad aperto conflitto coll'autorità ecclesiastica, potrebbe spargere lo sconcerto e la diffidenza in cuore ai buoni sacerdoti e impedire o rallentare l'opera che può e dee sopra ad ogni altra giovare alla suprema necessità che abbiamo di unione e di concordia, ed a consolidare sulla religiosa persuasione dei popoli le novelle nostre istituzioni; siccome ancora potrebbe quell'operare somministrare ai tristi armi formidabili per turbare le menti ed i cuori, e pretesto e scudo per ischermirsi dalla meritata esecrazione dei buoni, e dalla spada che a sua propria difesa Dio ha posta in mano alla civile società. E se voi vorrete ricordare a quali dottrine fosse dato pubblico corso in tempi assai vicini, quale abbiasi ricevuta educazione una buona parte della nazione, voi non vorrete riputare vano il timore che la malizia dei nostri nemici non trovi preparata e bene disposta materia a destare fuoco e scandali, i quali noi dobbiamo evitare, quanto abbiamo care religione e patria, le quali tutti abbiamo poste e porterem sempre, siccome ogni onesto dee,

sulla cima di ogni nostro pensiero e di ogni nostro affetto. Parmi finalmente che non debba tornare inutile di osservare che la moderazione, il riserbo ed i riguardi che noi in questa pratica serberemo potranno per avventura giovare a dare più giusta e verace cognizione e idea delle cose nostre e di noi al supremo gerarca, le quali egli di troppo lontana parte riceve, e sa Dio per quali canali e come sincere.

Per queste considerazioni io propongo (*Segni d'attenzione*) che la Camera si restringa ad invitare il Ministero a continuare col più prudente ed efficace modo le opportune pratiche coll'autorità ecclesiastica (*Vivi segni di dissenso*), le quali possano condurre ad un felice accordo tra i due poteri; come in ogni altra cosa così ancora intorno ai progettati provvedimenti. (*Rumori*)

IOSTI. Ben lungi dal credermi trascinato a prendere la parola in questa questione, io mi aspettava che la legge come fu presentata fra gli applausi di tutti, così fra gli applausi di tutta la Camera fosse approvata e votata; ma giacché da questa discussione presero occasione le diverse teorie che dominano nella Camera di spiegarsi e fu trattata sotto tutti i punti di vista, anch'io esporrò il mio modo di giudicare la questione, e prima di tutto io mi congratulo che tanto quelli che l'impugnano, come quelli che l'accettano, tutti in questa Camera convengono in un solo pensiero, cioè che gli uni per lo spirito di cattolicesimo la impugnano, gli altri l'accettano perchè evidentemente cattolica e conforme ai sentimenti della nostra religione. Il Ministero poi può doppiamente andare superbo di aver presentato questa legge, giacché fra tutti quelli che si opposero nessuno addusse una ragione contraria allo spirito della medesima, ma la sola dissensione che vi esiste fra quelli che l'accettano e quelli che vorrebbero, dirò, in certo modo sospenderla è solo per difetto di forma. Ora io accetto la legge perchè la credo compiuta e perfetta nel suo scopo, e l'accetto perchè precisamente presentata in quell'unica forma che io volevo, perchè ove fosse stata presentata in altra forma, io l'avrei accettata negli utili, avvegnachè io non rifiuto mai il bene da qualunque parte, e sotto qualunque forma mi viene presentato, ma l'avrei rifiutata nello spirito, e mi spiego. Gli avversarii di questa legge vorrebbero che essa fosse stata presentata al Parlamento dopo l'accettazione o l'approvazione della Corte di Roma.

Signori, che il Ministero abbia trattato colla Corte di Roma, che il Ministero abbia fatto come cittadino e cattolico gli atti di rispettosa deferenza verso il Sommo Pontefice, nessuno di noi poteva sospettarlo, perchè tutti siamo convinti dei sentimenti cattolici di cui sono informati i consiglieri della Corona di un paese eminentemente cattolico e che lo sarà sempre. Ma questa è una questione estranea e che non ci riguarda nel caso presente di una legge patria, e sostengo che quand'anco avessero ottenuto l'assenso della Corte di Roma essi avrebbero fatto male presentandola al Parlamento con questa firma.

Quando Carlo Alberto ci ha dato lo Statuto forse avrà consultato se le potenze europee lo tolleravano; ma forse che ce lo presentava corroborato di un beneplacito della diplomazia europea? No, egli disse: i tempi sono maturi; le cure dei miei antenati e del mio Governo vi hanno resi capaci di governarvi da voi, vi hanno resi capaci di essere sciolti della tutela; io vi dichiaro liberi e popolo. Che non avreste voi detto se egli ci avesse presentato la legge colla firma delle potenze straniere che permettevano l'attuazione dello Statuto? Queste cose, o signori, si possono fare in via di prudenza, in segreto, ma non si dicono, non si insulta la su-

scettibilità nazionale, i diritti imprescrittibili della nazionalità in questo modo.

Così, o signori, se il Ministero, credendo nella sua coscienza e nella sua prudenza necessario il beneplacito del Sommo Pontefice per una legge riguardante il clero, se lo fosse procurato, doveva tacerlo e presentare la legge senza allusione al medesimo, perchè altrimenti oprando avrebbe dichiarato che egli subordina la nostra nazionalità, la nostra autonomia al capriccio di uno straniero; e allora io avrei ripudiata la forma della legge. (*Bene!*)

Questo si poteva intendere quando la sovranità era rappresentata dalla volontà di un solo, il quale poteva esigere che i suoi ministri ne subordinassero l'esercizio ai capricci di un principe straniero, di un confessore, di un favorito, di una concubina; ma adesso che la nazione è libera, e la nazionalità appartiene al paese, qual è il ministro che oserebbe presentare alla Camera l'approvazione di una legge di diritto interno già convenuta con un principe straniero?

Se la nazionalità appartiene al paese, nessuno deve intervenire nelle nostre interne faccende: quello che fa un Parlamento cattolico ligio alla Chiesa, quando il Ministero presenta una legge relativa a cose religiose, è di osservare se nella legge presentata dal Ministero non vi sia qualche cosa che urti la religione del paese; ora, nel nostro caso, tutti siamo convinti che la legge presentata dal Ministero è eminentemente religiosa e cattolica; questa è una ragione sufficiente per la coscienza dei deputati, e noi dobbiamo adottarla quando la crediamo utile al paese. Da questo atto nascerà poi il resto, e disse bene il Ministero, che una volta votata la legge, una volta fatta la riforma sorgerà l'occasione del concordato con Roma: allora i due poteri per l'assoluta necessità del rispettivo esercizio della loro autorità combineranno il modo con cui si debbano trattare gli affari giusta il nuovo ordine di cose avvenuto nel paese. Supponete che domani lo Statuto cangi per la volontà nazionale, l'unica veramente sovrana che per il concorso di tutti i legittimi poteri si cambino i principi dell'ordinamento politico del paese; ecco allora una nuova necessità di un nuovo concordato con Roma, giacchè adottato un principio, il paese è per logica conseguenza obbligato a uniformarvi le sue leggi secondarie d'ordinamento interno.

L'autorità ecclesiastica osserva se vi è qualche cosa che urti al principio religioso, e in tal caso protesta ed avvisa, e la società indipendente accede o rifiuta. Perchè, o signori, noi siamo cattolici, vogliamo esserlo, ma spontaneamente, non per volontà di un terzo: come Dio ci vuol salvi, ma senza toglierci la facoltà di poterci dannare se lo vogliamo. (*ilarità generale, e segni di dissenso*)

Del resto tutti sappiamo, o signori, almeno dalla storia non risulta diversamente, che l'autorità ecclesiastica mai non prese l'iniziativa delle riforme; ella non lo può, nè lo dovrebbe; ma ella acconsente alle riforme. Perchè, o signori, quand'anco la Corte di Roma riconoscesse utile, necessaria una riforma in qualche paese della cristianità, potrebbe essere che la consigliasse in segreto, non mai che la promovesse o la iniziasse pubblicamente. Ciò è contrario all'indole sua, alla sua essenza, alle ragioni della propria esistenza: ciò vuol dire che quando la riforma sarà fatta, il Pontefice, che non ha mai mancato ai bisogni della cristianità, il Pontefice la approverà; ma se mai non l'approvasse, o signori? Perchè al fine io non so fino a qual punto si possa calcolare sulla libertà del papa. Se egli od i suoi consiglieri non la approvassero, subordineremo noi la nostra nazionalità, la nostra autonomia, la nostra esistenza e la libertà politica al

capriccio di un papa? Signori, questa non è la sapienza italiana; la sapienza italiana ha presso di noi salvato il cattolicesimo perchè seppe ostare alle eccessive pretese del pontificato, e se la religione cattolica continua nelle nostre credenze dopo la riforma di Lutero, noi lo dobbiamo alla fermezza di Leopoldo I e di Francesco I, che educati alla sapienza italiana sapevano fino a che punto si dovesse resistere alla Corte di Roma; sapevano che l'ubbidienza non è servilità; che libertà e religione sussistono colà dove i due poteri spirituale e temporale fanno rispettare i propri diritti rispettando gli altrui; che il cristianesimo cadrebbe nel dispotismo russo ove l'autorità temporale assorbisse l'autorità ecclesiastica, e il pontificato nella corruzione e mollezza dell'islamismo dove il sacerdozio divenisse sovrano temporale; perchè nessuno sa a che punto prevaricherebbero la prepotenza e corruzione pretesca, quando a questa mancasse il freno e la censura delle autorità secolari, perchè alla fine dei conti un prete è un uomo soggetto alle umane fragilità e capace come tutti gli uomini di abusare delle funzioni e autorità ed elevatezza del sacerdote, qualità che non vuol mai essere confusa colla natura del prete.

Ciò posto, signori, se a Pio IX, se alla Corte di Roma torna bene di avere la guerra civile in casa, torna bene di violentare i suoi popoli, di rovinarli per pretesti, per capricci, per esuberanza di pretese, lo dovrà fare il nostro Governo? Dovremo noi aspettare da Roma, da Gaeta, da quelli forse che comandano, che circondano il Pontefice, l'ordine e il modo di provvedere alle nostre necessità, di soddisfare ai desiderii del nostro popolo? E qui viene il caso dei pericoli cui accennava l'onorevole deputato Revel, a cui molti hanno risposto, e particolarmente in modo laconico, ma profondo il signor guardasigilli, il quale disse non dividere la medesima opinione, gli stessi timori del signor Revel; ed io soggiungo che in questa riforma non incontreremo altri ostacoli che quelli inerenti alle più innocenti riforme, cioè di qualche incorreggibile pregiudizio, e della naturale opposizione delle antiche abitudini, ma morte da gran pezza. Ed io non solo ho tanta fede nel buon senso del popolo piemontese, ma ne ho anche molto più nella dottrina dei nostri sacerdoti, almeno se debbo giudicarli dalla conoscenza che ho di quelli della Lomellina, poichè sono convinto che tutto il clero della Lomellina benedirà la promulgazione di questa legge; vi sarà certamente qualche eccezione, ma le eccezioni non fanno regola.

S'ingrandiscono molto i pericoli che potranno nascere dalla presentazione di questa legge; ma, signori, non si riflette abbastanza ai pericoli che ci minacciano ritardandola.

Il signor conte di Revel si trovò già al Ministero in una di quelle circostanze sublimi, in cui fare una cosa era pericoloso, ed il non farla egualmente.

DI REVEL. Domando la parola.

IOSTI. Il signor conte di Revel ha fatto vedere in quell'occasione che aveva coraggio, e che sapeva decidersi per la parte dove più onorevole era il pericolo. Se i ministri avranno qualche difficoltà nell'applicare la legge, ne avranno delle maggiori ritardandone la pubblicazione. Prescindendo poi dai pericoli che io voglio ammettere nelle due opposte vie, prego i signori oppositori a volermi dire se mai sospettarono del bene che può apportare al paese la promulgazione di una tal legge. Perchè ove ne abbiano sospettato, dubito forte abbiano potuto preventivamente apprezzarlo.

Io per me lo credo immenso, se giudico dall'effetto che produsse in me stesso; perchè, io lo dico francamente, non ho creduto alla sincerità del Governo che quando egli pre-

sentò questa legge, e non crederò costituzionale il nostro paese che quando sarà approvata questa legge. L'impressione che ha fatto sopra di me credo l'avrà fatta sopra la generalità. Non so se il conte Balbo, quando ci raccomandava d'imitare l'Inghilterra, intendesse ciò dire in materia religiosa, perchè in questo caso il religioso signor conte ci permetterà atternerci alla dottrina italiana, la quale ci insegna nella nostra storia come si debba resistere alle pretese della Corte di Roma, senza ripudiarne l'autorità, e continuando ad essere cattolici al contrario di quanto fecero gl'Inglesi.

Sì, o signori, noi continueremo ad essere fedeli alla religione dei nostri padri, a malgrado dello immenso ostacolo che la religione e il clero oppone alla realizzazione dei nostri alti diritti, perchè noi sappiamo che dobbiamo trionfare più colla virtù della vittima che non con quella del sacrificatore.

Soffriremo finchè i tempi siano maturi, finchè la ragione abbia convertiti tutti, e trionferemo alfine, quando il martirio ci abbia meritato da Dio di essere una nazione. Ma a coloro i quali credono per coscienza che i tempi non siano per anco maturi a questa semplice riforma compresa nella legge presente, io domando, come diceva benissimo il signor conte di Cavour, quale legge mai fu presentata da un Ministero inglese più matura di questa? Ma questa legge era matura per noi fin dal 1814; la mancanza di questa era la cagione più forte che rendeva odioso il Governo precedente.

Se veramente vogliamo essere sinceri, non era tanto il Governo assoluto arbitrario, che era piuttosto paterno (e nel fatto, non vedo che sia molto cambiato) (*ilarità*), ma se si desiderava la libertà, era proprio specialmente perchè si odiava la grande prepotenza clericale, gli abusi ed il privilegio del clero. Oh! signori, quale legge è più matura di questa, quando era generalmente invocata dallo stesso clero, due anni or sono, come diceva il signor ministro dell'Interno?

Dunque, qui non c'è nessuna violenza all'opinione, nessuna violenza contro lo spirito pubblico.

Del resto, io sono intimamente convinto che l'opinione, la ragione pubblica è tanto matura al giorno d'oggi, almeno in Italia, che credo impossibile una guerra di superstizione, una guerra di religione come un'insurrezione atea. E qui non si spaventi il signor canonico Pernigotti (*Si ride*); non tema

mai che una mano italiana stacchi la croce dal nostro vessillo nazionale, no. Ci calunniano quelli che confondono i patrioti italiani cogli atei del 1789, coi comunisti, coi facinosi e cogli sregolati degli altri paesi. No, o signori, i patrioti italiani sono e furono sempre religiosi. Il vessillo noi lo deporremo sugli altari purificati, e non sulla rovina dei medesimi; lo innalzeremo sul Vaticano non orbo del Pontefice, ma purgato da quelle sozzure che già sino dai tempi di Dante e di Petrarca stomacavano le anime incontaminate e sinceramente cristiane. (*Bravo! — Applausi*)

A questo proposito mi si permetta che io alluda al bacio che offriva al mio amico Brofferio, e che egli rifiutava, non per austerità cristiana, come diceva il signor Cavour, ma perchè esso non aveva mai creduto di avere demeritato il bacio dei veri cattolici, dei veri religiosi, come il signor canonico.

Signori, non siamo stati voi che abbiamo ripudiato il clero; i buoni del clero sono anzi i nostri più intimi amici; i buoni del clero ci amano come noi li amiamo; ma sì bene parte del clero, anzi la Corte di Roma che ci ha abbandonati. Signori, volete giudicare il sentimento religioso dei patrioti italiani? Ebbene, mirate quei corpi esanimi, estenuati dal carcere e dall'esiglio, strascinati per impeto d'affetto verso il capo della Chiesa, la stessa carrozza di Pio IX, quando Pio IX era Italiano.

Molte voci. A domani!

PRESIDENTE. La discussione è rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico;

2° Sviluppo per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Bertini per la cura e custodia dei mentecatti;

3° Discussione del progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure.